SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 maggio 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1987, n. 179.

Norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e della sanità;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/1987, possono beneficiare, a decorrere dal 1° settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata

alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, da effettuarsi in collaborazione con la competente sezione dell'U.T.I.F.

4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

Art. 3.

1. L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. — 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

Art. 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'art. 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16

marzo 1987, e punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento CEE n. 335/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio, in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/1986 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

Art. 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), di cui alla tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

2. La lettera *(a)* della tabella *A*, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'A.I.M.A. per il 1987.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ANDREOTTI, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

PALADIN, *Ministro della funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 18

87G0342

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1987, n. **180.**

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 350 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche dello Stato, delle aree archeologiche e delle altri sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 250 miliardi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

Art. 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione «Festival dei Due Mondi».

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano il restauro dei beni culturali pubblici e privati, la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale, connesse alle manifestazioni denominate «Festival dei Due Mondi».

Art. 5.

1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

2. All'onere di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

GORIA, *Ministro del tesoro* e ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 19

87G0343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1987, n. **181.**

Esecuzione dello scambio di lettere, effettuato a Berna il 9 dicembre 1985 ed il 17 e 26 marzo 1986, che modifica l'accordo amministrativo per l'applicazione dell'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 concernente l'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1987;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere, effettuato a Berna il 9 dicembre 1985 ed il 17 e 26 marzo 1986, che modifica l'accordo amministrativo per l'applicazione dell'accordo italo-svizzero del 12 dicembre 1978 concernente l'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 28

OFFICE FEDERAL DE L'INDUSTRIE DES ARTS ET METIERS ET DU TRAVAIL
LE DIRECTEUR

3003 Berne, le 9 décembre 1985

Son Excellence
Monsieur Benedetto SANTARELLI - *Ambassadeur d'Italie en Suisse* - 14, Elfenstrasse - 3006 BERNE

Monsieur l'Ambassadeur,

Me référant au Procès-Verbal de la troisiéme réunion du groupe d'experts pour l'application de l'Accord entre la Suisse et l'Italie, du 12 décembre 1978, sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les Autorités suisses compétentes sont en mesure de donner leur accord à l'amendement à la lettre *d* du premier alinéa de l'article premier de l'Arrangement administratif du 12 décembre 1978, tel qu'il a été élaboré par ledit groupe d'experts. Cet amendement a la teneur suivante:

«*d.* La proportion du chômage complet dans le montant global des indemnités versées est déterminée, d'une part, sur la base des indemnités pour chômage complet versées en Suisse au cours d'une année civile et, d'autre part, sur la base des indemnités versées pour le chômage partiel (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnités en cas d'intempéries) au cours de la même année civile. Aux fins du calcul, on ajoutera au montant des indemnités versées pour le chômage complet 90 pour cent du montant des prestations pour les mesures préventives (individuelles et collectives) et au montant des indemnités versées pour le chômage partiel 10 pour cent du montant de ces prestations ainsi que le montant des indemnités en cas d'insolvabilité».

Comme convenu, l'amendement ci-dessus entrera en vigueur à la date où je recevrai votre communication me signifiant l'accord de vos Autorités et portera effet rétroactif au 1er janvier 1984.

J'espère que votre Gouvernement voudra bien approuver ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Klaus HUG

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
BERNA

Berne, le 17 mars 1986

Monsieur le Docteur
Klaus HUG - *Directeur de l'Office Fédéral de l'Industrie des Arts et Métiers et du Travail* - Bundesgasse, 8 - 3003 BERNE

Monsieur le Directeur,

par votre lettre datée 9 décembre 1985 vous avez eu l'amabilité de me faire part de ce qui suit:

«Monsieur l'Ambassadeur,

me référant au Procès-Verbal de la troisième réunion du groupe d'experts pour l'application de l'Accord entre la Suisse et l'Italie, du 12 décembre 1978, sur la rétrocession financière en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les Autorités suisses compétentes sont en mesure de donner leur accord à l'amendement à la lettre *d* du premier alinéa de l'article premier de l'Arrangement administratif du 12 décembre 1978, tel qu'il a été élaboré par ledit groupe d'experts. Cet amendement a la teneur suivante:

"*d.* La proportion du chômage complet dans le montant global des indemnités versées est déterminée, d'une part, sur la base des indemnités pour chômage complet versées en Suisse au cours d'une année civile et, d'autre part, sur la base des indemnités versées pour le chômage partiel (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et indemnités en cas d'intempéries) au cours de la même année civile. Aux fins du calcul, on ajoutera au montant des indemnités versées pour le chômage complet 90 pour cent du montant des prestations pour les mesures préventives (individuelles et collectives) et au montant des indemnités versées pour le chômage partiel 10 pour cent du montant de ces prestations ainsi que le montant des indemnités en cas d'insolvabilité".

Comme convenu, l'amendement ci-dessus entrera en vigueur à la date où je recevrai votre communication me signifiant l'accord de vos Autorités et portera effet rétroactif au 1er janvier 1984.

J'espère que votre Gouvernement voudra bien approuver ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération».

J'ai l'honneur de vous communiquer que mes Autorités donnent leur accord à ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération.

Benedetto SANTARELLI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

OFFICE FEDERAL DE L'INDUSTRIE
DES ARTS ET METIERS ET DU TRAVAIL
LE DIRECTEUR

3003 Berne, le 26 mars 1986

Son Excellence
Monsieur Benedetto SANTARELLI - *Ambassadeur d'Italie en Suisse* - 14, Elfenstrasse - 3006 BERNE

Monsieur l'Ambassadeur,

J'accuse réception de votre lettre du 17 mars dernier, par laquelle vous avez bien voulu me communiquer l'accord de vos Autorités à l'amendement à la lettre *d* du premier alinéa de l'article premier de l'Arrangement administratif du 12 décembre 1978, tel qu'il a été élaboré lors de la troisième réunion du groupe d'experts italo-suisses en matière d'assurance-chômage des travailleurs frontaliers, les 23 et 24 septembre 1985 à Berne.

Comme convenu, l'amendement en question est entré en vigueur le 20 mars 1986, date de réception de votre communication, et porte effet rétroactif au 1er janvier 1984.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

Klaus HUG

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Berna, 9 dicembre 1985

S.E. Benedetto SANTARELLI - *Ambasciatore d'Italia in Svizzera* - 14, Elfenstrasse - 3006 BERNA

Signor Ambasciatore,

riferendomi al processo verbale della terza riunione del gruppo di esperti per l'applicazione dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia, del 12 dicembre 1978, relativo alla retroattività finanziaria in materia di assicurazione-disoccupazione dei lavoratori frontalieri, ho l'onore di informarLa che le Autorità svizzere competenti sono in grado di dare il loro accordo all'emendamento alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 12 dicembre 1978, così come è stato elaborato dal predetto gruppo di esperti.

Detto emendamento ha il seguente contenuto:

«*d)* La quota di disoccupazione totale nell'ammontare globale delle indennità versate, viene determinata, da una parte, in base alle indennità per disoccupazione totale versate in Svizzera nel corso di un anno di calendario, e dall'altra, in base alle indennità versate per lo stato di disoccupazione parziale (indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro, e indennità in caso di intemperie), durante il medesimo anno di calendario. Ai fini di detto calcolo, verrà aggiunto all'ammontare delle indennità versate per la disoccupazione totale il 90% dell'ammontare delle prestazioni per le misure preventive (individuali e collettive), ed all'ammontare delle indennità versate per la disoccupazione parziale il 10% dell'ammontare di dette prestazioni, nonché l'importo delle indennità in caso di insolvenza».

Come convenuto, l'emendamento di cui sopra entrerà in vigore alla data in cui riceverò la Sua comunicazione recante l'accordo delle Sue Autorità, ed avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1984.

Augurandomi che il Suo Governo dia la sua approvazione a quanto sopra, voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

Berna, 17 marzo 1986

Dr. Klaus HUG - *Direttore dell'Ufficio Federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro* - Bundesgasse, 8 - 3003 BERNA

Signor Direttore,

con la Sua lettera del 9 dicembre 1985, Lei ha avuto la cortesia di farmi partecipe di quanto segue:

«Signor Ambasciatore,

riferendomi al processo verbale della terza riunione del gruppo di esperti per l'applicazione dell'accordo tra la Svizzera e l'Italia, del 12 dicembre 1978, relativo alla retroattività finanziaria in materia di assicurazione-disoccupazione dei lavoratori frontalieri, ho l'onore di informarLa che le Autorità svizzere competenti sono in grado di dare il loro accordo all'emendamento alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 1 dell'accordo amministrativo del 12 dicembre 1978, così come è stato elaborato dal predetto gruppo di esperti.

Detto emendamento ha il seguente contenuto:

"*d)* La quota di disoccupazione totale nell'ammontare globale delle indennità versate, viene determinata, da una parte, in base alle indennità per disoccupazione totale versate in Svizzera nel corso di un anno di calendario, e dall'altra, in base alle indennità versate per lo stato di disoccupazione parziale (indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro, e indennità in caso di intemperie), durante il medesimo anno di calendario. Ai fini di detto calcolo, verrà aggiunto all'ammontare delle indennità versate per la disoccupazione totale il 90% dell'ammontare delle prestazioni per le misure preventive (individuali e collettive), ed all'ammontare delle indennità versate per la

disoccupazione parziale il 10% dell'ammontare di dette prestazioni, nonché l'importo delle indennità in caso di insolvenza".

Come convenuto, l'emendamento di cui sopra entrerà in vigore alla data in cui riceverò la Sua comunicazione recante l'accordo delle Sue Autorità, ed avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1984.

Augurandomi che il Suo Governo dia la sua approvazione a quanto sopra, voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione».

Ho l'onore di comunicarLe che le mie Autorità danno il loro accordo a quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Direttore, i sensi della mia alta considerazione.

Berna, 26 marzo 1986

S.E. Benedetto SANTARELLI - *Ambasciatore d'Italia in Svizzera* - 14, Elfenstrasse - 3006 BERNA

Signor Ambasciatore,

accuso ricevuta della Sua lettera del 17 marzo u.s., con la quale Lei mi comunica cortesemente l'accordo delle Sue Autorità sull'emendamento alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo primo dell'accordo amministrativo del 12 dicembre 1978, così come è stato elaborato nel corso della terza riunione del gruppo di esperti italo-svizzeri, in materia di assicurazione-disoccupazione dei lavoratori frontalieri, il 23 e il 24 settembre 1985 a Berna.

Come convenuto, l'emendamento in questione è entrato in vigore il 20 marzo 1986, data di ricevuta della Sua comunicazione ed avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1984.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

87G0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1987, n. **182**.

Prelevamento della somma di L. 13.163.952.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1987.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 13.163.952.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1046. — Indennità, ecc. . . . L. 20.000.000
Cap. 1105. — Manutenzione, ecc. . » 100.000.000
Cap. 1106. — Spese riservate, ecc. » 600.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. 4033. — Spese per l'organizzazione, ecc.. . . . . » 50.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1006. — Indennità, ecc. . . . » 15.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza, ecc.. . . . . » 15.000.000
Cap. 1603. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 10.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1115. — Spese di cerimoniale, ecc. . . . . » 5.500.000.000
Cap. 3532. — Spese per la tutela, ecc. . . . . » 1.500.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 4239. — Spese per l'impianto, ecc. . . . . » 5.000.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1098. — Manutenzione, ecc.. » 200.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1083. — Spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 18.378.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc. » 35.574.000

L. 13.163.952.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 346

87G0349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1987.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1942, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 103 del 30 aprile 1942, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1963, n. 5924, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1964, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, n. 1555/69, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1971, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 1° dicembre 1971, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 514, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1972, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 1° aprile 1974, con il quale sono stati approvati il terzo ed il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1981, n. 1587, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 24 aprile 1981, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema di quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge su tale schema, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che tutte le risorse idriche incluse nello schema di che trattasi presentano, in relazione alle loro portate ed all'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, caratteristiche di acqua pubblica, ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e che pertanto può farsi luogo all'approvazione dell'elenco medesimo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 403 del 25 settembre 1986;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

È approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1987

COSSIGA

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ENNA

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente Bannatella in contrada omonima agro di Enna rinvenuta dal comune di Enna, mediante trivellazione di due pozzi	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie di pozzi trivellati
2	Sorgente Piano Mulino, in contrada omonima agro di Catenanuova rinvenuta nel fondo di proprietà della ditta Puglisi, mediante escavazione di un pozzo		Catenanuova	Tutte le acque sorgentizie del pozzo

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
3	Sorgenti Bellia-Ingarronato (Lo Meo Cultrera) in contrada omonima agro di Piazza Armerina rinvenute mediante cinque pozzi trivellati dall'Esa	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie di pozzi trivellati
4	Sorgenti Gurretta-Albana in contrade omonime dei comuni di Barrafranca e Piazza Armerina rinvenute dal comune di Barrafranca	—	Barrafranca e Piazza Armerina	Id.
5	Sorgente Borgo S. Giacomo in contrada omonima agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione in proprietà Forgia Gregorio	—	Piazza Armerina	Id.
6	Sorgente Imbarcari-Soprano (Barbuscia) in contrada omonima agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante lo scavo di un pozzo di proprietà Balbuscia Giuseppe	—	Piazza Armerina	Id.
7	Sorgente Sortavilla in contrata omonima agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante lo scavo di un pozzo in proprietà Guzzardi Gaetano	—	Piazza Armerina	Id.
8	Sorgente Albana (Ingria) in contrada omonima agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante lo scavo di un pozzo in propietà Ingria Angelo e Maria Stella	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
9	Sorgente Samperi in contrada Trovato agro di Leonforte, captata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, utilizzata per l'approviggionamento della stazione ferroviaria di Pirrato (provincia Enna) ecc.	—	Leonforte	Tutte le acque sorgentizie della sorgente captata
10	Sorgente Giardini-Sopracanale contrada omonima agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione in proprietà Aleo Salvatore	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
11	Sorgente vivaio Forestale-Pergusa, in contrada Pergusa agro di Enna, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo	—	Enna	Id.
12	Sorgente vivaio Forestale Bellia, contrada Bellia agro di Piazza Armerina, mediante la trivellazione di un pozzo	—	Piazza Armerina	Id.
13	Sorgente Bubudello Secondo, in contrada Bubudello di Enna, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Bruno Calogero	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
14	Sorgente Bubudello Primo, in contrada Bubudello agro di Enna, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo di proprietà Bruno Giuseppe	—	Enna	Id.
15	Sorgente Albana-Virone in contrada Albana agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Virone Giuseppe	—	Piazza Armerina	Id.
16	Sorgenti Friddani-Caltavuturo in contrada Friddani agro di Piazza Armerina, rinvenute mediante trivellazione di due pozzi in proprietà F.lli Caltavuturo	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
17	Sorgenti Nuglia e Cozzo in contrade omonime agro di Regalbuto e Leonforte, rinvenute dal consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino di Leonforte	—	Regalbuto e Leonforte	Tutte le acque sorgentizie

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
18	Sorgenti Noce-Scifo e Grotte (Gruppo Gazzana) ricadenti in contrada omonima di Calascibetta, utilizzate dal centro abitato di Villarosa (provincia di Enna)	—	Calascibetta	Tutte le acque sorgentizie
19	Sorgente Albana-Barbagallo in contrada Albana agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Barbagallo	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
20	Sorgente Albana-Calcerano in contrada Albana, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Calcerano Alessandro	—	Piazza Armerina	Id.
21	Sorgente Gazzana prima contrada omonima, agro di Calascibetta utilizzata dalla Azienda ferrovie dello Stato per l'approvvigionamento idrico dello scalo ferroviario di Villarosa	—	Calascibetta	Tutte le acque sorgentizie
22	Sorgente Leano, in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta dal consorzio di bonifica di Caltagirone, mediante trivellazione di un pozzo artesiano	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
23	Sorgente Feudonovo-Gangi, in contrada Feudonovo, agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Gangi Salvatore	—	Aidone	Id.
24	Sorgente Tradara-Lo Monaco, in contrada Tradara, agro di Barrafranca, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Lo Monaco Giuseppe	—	Barrafranca	Id.
25	Sorgente Sopra Canale-Mastrubuono in contrada Sopra Canale agro di Barrafranca, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Mastrubuono Giuseppe	—	Barrafranca	Id.
26	Sorgente Geraci-Simonte, in contrada Geraci agro di Enna, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Simonte Salvatore	—	Enna	Id.
27	Sorgente Friddani-Cannizzaro in contrada Friddani agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Cannizzaro Gaetano	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
28	Sorgente Casale-Albanese, contrada Casale Agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Albanese Antonio	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
29	Sorgenti Zagaria-Mingrino contrada Zagaria agro di Enna, rinvenute mediante trivellazione di tre pozzi in proprietà Mingrino Liborio	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
30	Sorgente Gatta-Dieli in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Mingrino Liborio	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
31	Sorgente Gammarera-Barresi in contrada Gammarera agro di Barrafranca, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo di proprietà Barresi Giuseppe	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
32	Sorgente Sansone Soldano in contrada Sansone-Soldano agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Torregrossa Iolanda	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
33	Sorgente Milocca-Speciale in contrada Milocca agro di Assoro, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Speciale Matilde	—	Assoro	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
34	Sorgente Nicola Nicoletti, in contrada Nicola agro di Enna, rinvenuta mediante trivellazione di due pozzi in proprietà Nicoletti Annita	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
35	Sorgente Fondacacci-Papa, in contrada Fondacacci agro di Aidone - rinvenuta mediante ripristino di un pozzo preesistente in proprietà Papa Angelo	—	Aidone	Tutte le acque sorgentizie del pozzo preesistente-ripristinato
36	Sorgenti Geracello-Valco in contrada Geracello agro di Enna rinvenute mediante trivellazione di quattro pozzi in proprietà Valvo Giuseppe	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
37	Sorgenti Geraci-Fontanazza in contrada Geraci agro di Enna rinvenute mediante trivellazione di tre pozzi in proprietà Fontanazza Carmelo	—	Enna	Id.
38	Sorgente Sottocanale Costa, in contrada Sottocanale agro di Barrafranca, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Costa Giuseppe	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
39	Sorgente Solazzo-Granieri in contrada Solazzo agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo nel fondo Granieri Mineo	—	Piazza Armerina	Id.
40	Sorgente Gurretta-Barresi in contrada Gurretta agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Barresi Stella	—	Barrafranca	Id.
41	Sorgente Belvedere-La Cara in contrada Belvedere agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà La Cara Giuseppe	—	Piazza Armerina	Id.
42	Sorgente Pietralunga Bonarrigo in contrada Pietralunga agro di Troina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Bonarrigo Giovanni	—	Troina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
43	Sorgente Gatta-Ragusa in contrada Gatta agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Ragusa-Francesca	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
44	Sorgente Gallinacci-La Spina in contrada Gallinacci agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà La Spina Giuseppe	—	Piazza Armerina	Id.
45	Sorgente Gatta-Distafano in contrada Gatta agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Di Stefano Salvatore	—	Piazza Armerina	Id.
46	Sorgente Bellia-Prestifilippo in contrada Bellia agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Prestifilippo Carmelo	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
47	Sorgente Gatta-Di Stefano 2° in contrada Gatta agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante captazione di tre manifestazioni sorgentizie e mediante escavazione di un pozzo in proprietà Di Stefano Rosario	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo e delle tre manifestazioni

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
48	Sorgente Satanà-Spagnolo in contrada Satanà agro di Barrafranca rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Spagnolo Liborio	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
49	Sorgente Sopracanale Viola, in contrada Sopracanale agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Viola Vincenzo	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
50	Sorgente Canale-Costa in contrada Canale agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Costa Alessandro	—	Barrafranca	Id.
51	Sorgente Toscano-Cammarata in contrada Toscano agro di Aidone, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Cammarata Michelangelo	—	Aidone	Id.
52	Sorgente Camatrice-La Rocca in contrada Camatrice agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà La Rocca Luigi	—	Piazza Armerina	Id.
53	Sorgente Salsello-Di Piazza in contrada Salsello agro di Enna rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Di Piazza Simone	—	Enna	Id.
54	Sorgente Barracato-Calcagno contrada Baccarato agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Calcagno Spadaro Giuseppe	—	Aidone	Id.
55	Sorgente Gatta-Di Luciano in contrada Gatta agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Di Luciano Gaetano e Salvatore	—	Piazza Armerina	Id.
56	Sorgente Pianazzi-Ferlauto in contrada Pianazzi agro di Nissoria, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo di proprietà Ferlauto Rosa	—	Nissoria	Id.
57	Sorgente Toscano-Minacapilli in contrada Toscano agro di Aidone in proprietà Minacapilli Gaetano mediante trivellazione di un pozzo	—	Aidone	Id.
58	Sorgente Toscano-Minacapilli 2° in contrada Toscano agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Minacapilli Lorenzo	—	Aidone	Id.
59	Sorgente Fontanelle D'Alù in contrada Fontanelle agro di piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà D'Alù Filippo	—	Piazza Armerina	Id.
60	Sorgente Fontanelle La Cara in contrada Fontanelle agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà la Cara Salvatore	—	Piazza Armerina	Id.
61	Sorgente Crocilla Buglio-Zia Lisi e Montagna in territorio di Enna-Valguernera e Piazza Armerina rinvenute mediante trivellazione di quattro pozzi da parte del comune di Valguarnera	—	Enna, Valguarnera e Piazza Armerina	Id.
62	Sorgente Gurretta-Aiello in contrada Gurretta agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Aiello Giuseppe	—	Barrafranca	Id.

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
63	Sorgente Salsello-Di Piazza in contrada Salsello agro di Enna rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Di Piazza Angelo	—	Enna	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
64	Sorgente Capodarso-Li Calzi in contrada Capodarso agro di Enna rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Li Calzi	—	Enna	Id.
65	Sorgente Poggiorosso Pellegrino in contrada Poggiorosso agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Pellegrino Angelo	—	Aidone	Id.
66	Sorgente S. Croce-Graci in contrada S. Croce agro di Piazza Armerina mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Graci Maria Adelaide	—	Piazza Armerina	Id.
67	Sorgenti Polleri-Rosalgone in contrade omonime agro di Piazza Armerina rinvenute mediante quattro pozzi trivellati da parte del consorzio di bonifica di Caltagirone in proprietà espropriata	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
68	Sorgente Gatta Di Stefano in contrada Gatta agro di Piazza Armerina nascente nel fossato discolo tra le proprietà Di Sfefano La Vaccara	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie della manifestazione
69	Sorgente Nuglia-Saitta in contrada Nuglia agro di Regalbuto rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Saitta Salvatore	—	Regalbuto	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
70	Sorgente Albana-Micciché in contrada Albana agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Micciché	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
71	Sorgente Geraci Fontanazza in contrada Geraci agro di Enna, rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Fontanazza Carmelo	—	Enna	Id.
72	Sorgente Caldarella Mulara in contrada Mulara agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Mulara Rocco	—	Barrafranca	Id.
73	Sorgente Camemi-Milano in contrada Camemi agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Milano Cono	—	Piazza Armerina	Id.
74	Sorgente Friddani Pilotta in contrada Friddani agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Pilotta Stella	—	Piazza Armerina	Id.
75	Sorgente Baccarato-Fiorenza in contrada Baccarato agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Fiorenza Giuseppe	—	Aidone	Id.
76	Sorgente Torre Romano in contrada Torre agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Romano Vincenzo	—	Barrafranca	Id.
77	Sorgente Carangiaro Cammarata in contrada Caragiaro agro di Enna rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Cammarata F.sco	—	Enna	Id.

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
78	Sorgente Vallegrande Napoli in contrada Vallegrande agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Napoli Calogero	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
79	Sorgente Bucciaria Blasco in contrada Bucciaria agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Blasco Giovanni	—	Barrafranca	Id.
80	Sorgente Sortavilla Mineo contrada Sortavilla agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Mineo Vincenzo	—	Piazza Armerina	Id.
81	Sorgente S. Leonardo Manno contrada S. Leonardo agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Manno Lucio	—	Aidone	id.
82	Sorgente Albana-Barresi in contrada Albana agro di Barrafranca rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Barredi Giuseppe	—	Barrafranca	Id.
83	Sorgente Fontanelle Brighina in contrada Fontanelle agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Brighina Francesco	—	Piazza Armerina	Id.
84	Sorgente Carderaru-Restivo in contrada Carderari agro di Enna rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Restivo dott. Giuseppe	—	Enna	Id.
85	Sorgenti Case Liuzzo in contrada omonima agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazioni di tre pozzi da parte del consorzio di bonifica di Caltagirone	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
86	Sorgente Cameni-Randazzo in contrada Camemi agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Randazzo Placido	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
87	Sorgente Scarante Roccella in contrada Scarante S. Croce agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Roccella Isabella	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
88	Sorgente Gatta-Patrì in contrada Gatta agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Patrì Giuseppe	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
89	Sorgente Poggiorosso Doria in contrada Poggiorosso agro di Aidone rinvenuta mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Doria Salvatore	—	Aidone	Id.
90	Sorgente Camatrice-Palascino in contrada Camatrice agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in proprietà Palascino Luigino e C.	—	Piazza Armerina	Id.
91	Sorgenti S. Croce-Graci secondo in contrada S. Croce agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante trivellazione di due pozzi in proprietà Graci Maria Adelaide	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie dei pozzi trivellati
92	Sorgente Sopracanale Drago - in contrada Sopracanale e agro di Barrafranca rinvenute mediante trivellazione di un pozzo in proprietà Drago Angelo	—	Barrafranca	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

87A3444

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1987.

Inclusione del comune di Teana nell'elenco dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEL TESORO

Visto l'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128;

Visto l'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 187;

Visti i propri decreti del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981, del 13 novembre 1981 e del 14 settembre 1983, con i quali sono stati individuati i comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la documentazione acquisita, tra cui la relazione tecnica redatta dalla sezione circondariale dei lavori pubblici della regione Basilicata in data 4 marzo 1987, l'attestazione del presidente della comunità montana «Medio Sinni - Pollino - Raparo» del 28 febbraio 1987, il parere della Struttura speciale ricostruzione della regione Basilicata del 25 maggio 1984 con le allegate perizie, l'ordine del giorno del consiglio regionale di Basilicata del 21 novembre 1986 con il quale si propone l'inserimento del comune di Teana nella fascia dei comuni terremotati di cui all'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 19 innanzi citato, e successive modificazioni;

Ravvisata l'esigenza di includere il comune di Teana tra quelli gravemente danneggiati, in quanto da successivi approfonditi accertamenti è risultato che il comune stesso ha riportato danni di notevole entità e vastità;

Decreta:

Il comune di Teana (provincia di Potenza) è considerato comune gravemente danneggiato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A4001

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settanta parrocchie della diocesi di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite nella diocesi di Mazara del Vallo;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica la denominazione di talune parrocchie;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale in data 2 ottobre 1986, richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 17, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 39, 52 e 58 è la seguente:

17. Marsala, parrocchia Madonna della Sapienza, sita in 91025 Marsala, Villaggio Sappusi.

25. Marsala, parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91020 Ragattisi, contrada Birgi.

26. Marsala, parrocchia Maria SS. Madre della Chiesa, sita in 91025 Marsala, contrada Ciancio.

27. Marsala, parrocchia S. Anna, sita in 91025 Marsala, via XIX luglio n. 81.

29. Marsala, parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 91020 contrada S. Padre delle Perriere.

31. Marsala, parrocchia S. Leonardo Abate, sita in 91020 contrada Ragattisi.

34. Marsala, parrocchia SS. Filippo e Giacomo, sita in 91020 contrada Bufalata.

35. Marsala, parrocchia SS. Trinità, sita in 91020 Tabaccaro, contrada Ranna.

39. Mazara del Vallo, parrocchia S. Antonio di Padova, sita in 91026 Mazara del Vallo, zona Mazara n. 2.

52. Partanna, parrocchia Maria SS. del Carmine, sita in 91028 Partanna, via Libertà.

58. Poggioreale, parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91020 Poggioreale.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3892

DECRETO 16 aprile 1987.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentasette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentasette parrocchie costituite nella diocesi di Fano;

sono state dichiarate estinte quarantasei chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i provvedimenti con i quali il vescovo diocesano rettifica e integra l'elenco delle parrocchie e delle chiese parrocchiali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 richiamato in premessa:

nell'elenco di cui all'art. 1 l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 18 è la seguente:

18. Comune di Fano, parrocchia dei Santi Leonardo e Giovanni Bosco, sita in 61032 Fano, via IV novembre n. 47;

l'inizio dell'art. 3 è così sostituito:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantasette chiese parrocchiali tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

47. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 61032, via Rainerio n. 5;

l'inizio dell'art. 4 è così sostituito:

«Alle quarantasette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti ventiquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicata:»

la successione di cui al numero 7 del citato art. 4 è sostituita dalla seguente:

7. Comune di Fano, alla chiesa parrocchiale di S. Cristoforo in Magliano, sita in 61032 Fano, via Magliano, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di S. Cesareo, sita in 61031 Cuccurano, via S. Cesareo n. 13;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

23. Comune di Fano, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 61032, via Rainerio n. 5, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61032, piazza Clemente VIII n. 3.

24. Comune di Fano, alla chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 61032 Fano, via Vecchia, 1, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia dei Santi Leonardo e Giovanni Bosco, sita in 61032 Fano, via IV Novembre n. 47;

l'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«relativamente alle restanti ventitre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3891

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina-Poggio Mirteto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sabina-Poggio Mirteto, avente sede in Poggio Mirteto (Rieti);

Visto il provvedimento in data 24 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Sabina-Poggio Mirteto decreta la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina-Poggio Mirteto, avente sede in Poggio Mirteto (Rieti).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 24 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina-Poggio Mirteto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 29 luglio 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina-Poggio Mirteto succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 1986, citato in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Sabina e Poggio Mirteto.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3852

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanusei.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ogliastra e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lanusei, avente sede in Lanusei (Nuoro);

Visto il provvedimento in data 18 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Lanusei decreta la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanusei, avente sede in Lanusei (Nuoro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 18 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanusei acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ogliastra.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 29 agosto 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanusei succcede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1986, citato in narrativa,

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Ogliastra.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3853

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Velletri-Segni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Velletri e Segni e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 7 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Velletri-Segni, avente sede in Velletri (Roma);

Visto il provvedimento in data 21 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Velletri-Segni decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Velletri-Segni, avente sede in Velletri (Roma).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 21 febbraio 1987 e composto di diciotto articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Velletri-Segni acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Velletri e Segni.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Velletri e Segni.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 7 agosto 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Velletri-Segni succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Velletri e Segni.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3849

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanciano-Ortona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Lanciano e di Ortona e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 6 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati e comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lanciano-Ortona, avente sede in Lanciano (Chieti);

Visto il provvedimento in data 19 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Lanciano-Ortona decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanciano-Ortona, avente sede in Lanciano (Chieti).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 19 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanciano-Ortona acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Lanciano e di Ortona.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Lanciano e di Ortona.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 6 agosto 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lanciano-Ortona succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1986, citato in narrativa,

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Lanciano e di Ortona.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3850

DECRETO 23 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Squillace e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Catanzaro, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Squillace, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Catanzaro-Squillace, avente sede in Catanzaro;

Visto il provvedimento in data 25 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Catanzaro-Squillace decreta la fusione dei predetti due enti ed approva lo statuto del nuovo ente;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace, avente sede in Catanzaro.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 25 marzo 1987 e composto di ventitre articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perdono la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Squillace.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti ministeriali 20 dicembre 1985, citati in narrativa, sono abrogati per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Catanzaro e dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Squillace.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 29 luglio 1986 e 12 gennaio 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro-Squillace succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1986 e 12 gennaio 1987, citati in narrativa,

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Catanzaro;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Squillace.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3851

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Matera-Irsina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 18 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Matera-Irsina, avente sede in Matera;

Visto il provvedimento in data 20 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Matera-Irsina decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Matera-Irsina, avente sede in Matera.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 20 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Matera-Irsina acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 18 giugno 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Matera-Irsina succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Matera e di Irsina.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3884

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Mileto, di Nicotera e Tropea e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 5 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Mileto, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Nicotera e Tropea, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, avente sede in Mileto (Catanzaro);

Visto il provvedimento in data 25 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Mileto-Nicotera-Tropea decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, avente sede in Vibo Valentia (Catanzaro).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 25 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Mileto, di Nicotera e Tropea.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Mileto, di Nicotera e Tropea.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 30 luglio e 5 agosto 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 30 luglio e 5 agosto 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Mileto, di Nicotera e Tropea.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3883

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Spoleto-Norcia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 6 agosto 1986 e 6 aprile 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Spoleto, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreti ministeriali in data 5 agosto 1986 e 6 aprile 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Norcia estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Spoleto-Norcia, avente sede in Spoleto;

Visto il provvedimento in data 12 aprile 1987, con il quale il vescovo diocesano di Spoleto-Norcia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Spoleto-Norcia, avente sede in Spoleto (Perugia).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 12 aprile 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Spoleto-Norcia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 5 e 6 agosto 1986 e 6 aprile 1987 citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Spoleto-Norcia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 5 e 6 agosto 1986 e 6 aprile 1987 citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3881

DECRETO 30 aprile 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terni e Narni e di Amelia e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 28 agosto 1986 e 6 aprile 1987 vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, avente sede in Terni;

Visto il provvedimento in data 19 marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Terni-Narni-Amelia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Terni-Narni-Amelia, avente sede in Terni.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 19 marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Terni-Narni-Amelia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terni e Narni e di Amelia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terni e Narni e di Amelia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 28 agosto 1986 e 6 aprile 1987 citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Terni-Narni-Amelia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 28 agosto 1986 e 6 aprile 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Terni e Narni e di Amelia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 30 aprile 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A3882

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 marzo 1987.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982), e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985) e 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986) concernenti le «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974 e 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte prima, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Ritenuto necessario, in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1350/85 passata in giudicato, apportare modifiche alla tabella *A* del predetto decreto ministeriale 3 settembre 1982, nella parte riguardante gli insegnamenti relativi alla classe di concorso XLVII - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia;

Decreta:

Gli insegnamenti negli istituti professionali di Stato relativi alla classe di concorso XLVII - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, della tabella *A*, colonna 4, citato in premessa, sono così rideterminati:

Biologia e fisiologia umana; igiene mentale e psichiatria infantile; anatomia, biologia e fisiologia umana; biologia e fisiologia, microbiologia e biochimica, igiene; laboratorio di microbiologia, di analisi cliniche e bromatologiche; anatomia umana, fisiologia umana; igiene e legislazione sanitaria; igiene navale; patologia generale; dietetica, anatomia, fisiologia ed igiene; igiene; anatomia, fisiologia e igiene; puericultura; igiene, pronto soccorso, infermieristica; igiene professionale; biologia e fisiologia negli istituti professionali.

Roma, addì 30 marzo 1987

Il Ministro: FALCUCCI

87A3058

DECRETO 10 aprile 1987.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986) e 30 marzo 1987 (in corso

di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [*]), concernenti le «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Ritenuto opportuno ed equo consentire ancora, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni sopracitate, sia a coloro che hanno conseguito o conseguiranno un titolo di studio valido ai sensi del medesimo decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni, successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro l'anno accademico 1986-87;

Decreta:

I titoli di studio conseguiti o che saranno conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro l'anno accademico 1986-87, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreto ministeriale 16 novembre 1982; decreto ministeriale 15 febbraio 1983; decreto ministeriale 8 maggio 1984; decreto ministeriale 28 dicembre 1984; decreto ministeriale 5 luglio 1986) o dal medesimo decreto ministeriale 3 settembre 1982 considerati validi a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, ai fini del reclutamento del personale docente, la validità stabilita quale titolo di ammissione dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979) citati in premessa.

Roma, addì 10 aprile 1987

Il Ministro: FALCUCCI

[*] Pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

87A3705

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 aprile 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa delle S.p.a. Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax e Cartiere riunite Donzelli e Meridionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 aprile 1985, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax e Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Viste le istanze presentate dal commissario in data 25 marzo 1987, volte ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 8 aprile 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cartiere italiane riunite, Cartiere di Arbatax e Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 16 aprile 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A3877

DECRETO 16 aprile 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Eurodocks, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 marzo 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Eurodocks ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1987, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 12 marzo 1987;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 12 marzo 1987, volta ad ottenere una ulteriore proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 8 aprile 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Eurodocks, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 marzo 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A3878

DECRETO 16 aprile 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 luglio 1986, con il quale è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 1° gennaio 1987;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 23 febbraio 1987, volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra richiamato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 8 aprile 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° gennaio 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A3879

DECRETO 16 aprile 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa delle S.p.a. Graziano e C., Graziano Arco e FIMU - Fabbrica italiana macchine utensili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 maggio 1983 e 30 giugno 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente le S.p.a. Graziano e C., Graziano Arco e FIMU - Fabbrica italiana macchine utensili, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto l'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fissare un termine unico per la continuazione dell'esercizio delle imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, purché la durata complessiva non risulti superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento di apertura dell'amministrazione straordinaria;

Vista l'istanza del commissario in data 27 febbraio 1987, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Visto il parere espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di concedere il termine unico di scadenza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 8 aprile 1987;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Graziano e C., Graziano Arco e FIMU - Fabbrica italiana macchine utensili, è prorogata fino al 16 maggio 1988.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A3880

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 1986.

Assegnazione di somme alle regioni per concorrere al finanziamento di programmi finalizzati al contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione e al disinquinamento delle acque.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319;

Visto l'art. 10 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la deliberazione del 3 luglio 1986 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Considerato che l'art. 2, lettera *a*), della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuisce al Ministero dell'ambiente le funzioni già esercitate dal suindicato Comitato interministeriale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 28 novembre 1986 con il quale sono stati ammessi al finanziamento, sulla base della documentazione all'uopo presentata da talune regioni, i progetti di intervento finalizzati al contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione e al disinquinamento delle acque per un connesso onere di sole L. 4.911.000.000 rispetto alla prevista disponibilità di L. 9.000.000.000, di cui al comma 3 del citato art. 10 della legge n. 7/1986;

Considerato di dover provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 7/1986 al trasferimento alle regioni interessate delle somme occorrenti al finanziamento dei predetti progetti di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

È autorizzata la spesa in favore delle seguenti amministrazioni interessate, per gli interventi e gli importi in appresso indicati:

Regione Abruzzo:

studio di fattibilità per l'abbattimento del fosforo (acque reflue civili, provincia Pescara) . . . . L. 540.000.000

Regione Campania:

studio di fattibilità ed intervento pilota per l'abbattimento del fosforo (lago di Miseno, provincia di Napoli) » 650.000.000

Regione Emilia-Romagna:

a) unità di defosfatazione biologica (impianto di Cervia) . . . . » 837.000.000

b) ottimazione pratica concimazione per risanamento ambientale (Bologna) . . . . » 351.000.000

c) impianto sperimentale per il compostaggio di residui agro-zootecnici (regione Emilia) . . . . » 621.000.000

d) impianto pilota per la rimozione del fosforo con cristallizzazione su letto fluido (Modena) . . . . » 382.000.000

Regione Piemonte:

intervento pilota per il risanamento del lago d'Orta . . . . » 720.000.000

Regione Veneto:

intervento sperimentale per la rimozione del fosforo (impianto di Caorle). . . . . » 810.000.000

La spesa complessiva di L. 4.911.000.000 (quattromiliardinovecentoundicimilioni) graverà sul cap. 2073 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1987
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 74

87A3954

DECRETO 31 dicembre 1986.

Recepimento delle direttive numeri 85/429/CEE, 85/520/CEE e 86/29/CEE e modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante le norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dal decreto 3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

Vista la direttiva n. 85/429/CEE dell'8 luglio 1985, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/245 del 12 settembre 1985, con la quale sono sostituiti gli allegati I e II della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva n. 85/520/CEE dell'11 novembre 1985, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/323 del 4 dicembre 1985, con la quale è stato modificato tanto l'allegato I della citata direttiva n. 70/524/CEE, con il disporre l'ammissione, in via definitiva, dell'Avoparcina per vitelli e per bovini all'ingrasso, del Meticlorpinolo/Metilbenzoquato per tacchini, nonché degli esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati per cani, del Nitrito di Sodio, per cani e gatti, nonché dell'1,2- Propandiolo per gatti, quanto l'allegato II, con il disporre, tra l'altro, l'elevazione del tempo di sospensione per la Nicarbazina, da 8 giorni a 9 giorni;

Vista la direttiva n. 86/29/CEE del 5 febbraio 1986, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L/39 del 14 febbraio 1986, con la quale è stato modificato l'allegato I della citata direttiva n. 70/524/CEE con il disporre la sostituzione della Tilosina con il Fosfato di Tilosina per suinetti e suini;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, la voce *Tilosina* è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fosfato di Tilosina	Macrolide prodotto da Streptomyces fradiae	Suinetti	4 mesi	10	80.000	40		
		Suini	6 mesi	5	40.000	20		
	Composizione di fattori antibiotici (1):							
	a) Tilosina $C_{46}H_{77}NO_{17}$: minimo 80%							
	b) Desmicosina $C_{39}H_{65}NO_{14}$							
	c) Macrocina $C_{45}H_{75}NO_{17}$							
	d) Relomicina $C_{46}H_{79}NO_{17}$							
	a) + *b)* + *c)* + *d)*; minimo 95%							

(1) Secondo il metodo di analisi di «Britsh Pharmacopcia (Veterinay 1985)».

2) alla parte I, principi attivi, gruppo *A*), antibiotici, la voce *Avoparcina*, in corrispondenza delle specie animali «vitelli» e «bovini da ingrasso», è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vitelli	6 mesi	15	100.000	40	—	
		Bovini da ingrasso.	—	15	100.000	30	Per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: per 100 kg di peso animale: 110 mg; oltre i 100 kg di peso animale: aggiungere 5 mg per ogni ulteriore 100 kg di peso animale.	

3) alla parte I, principi attivi, gruppo *C*) oligoelementi, la voce *Rame*, con i relativi sali, è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rame (Cu)		Suini da ingrasso:						
		fino a 16 settimane		—	175.000	175 (in totale)		
		dalla 17ª settimana a 6 mesi		—	175.000	100 (in totale)		
		da 6 mesi alla macellazione		—	175.000	35 (in totale)		
		Suini da riproduzione	—	—	175.000	35 (in totale)		
		Vitelli:						
		alimenti per l'allattamento		—	175.000	30 (in totale)		
		altri alimenti completi			175.000	50 (in totale)		
		Ovini	—	—	175.000	20 (in totale)		
		Altre specie o categorie di animali	—	—	175.000	35 (in totale)		
Acetato di rame monoidrato $Cu(CH_3COO)_2$-H20								
Metionato di rame $Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$								
Carbonato basico di rame monoidrato $CuCO_3Cu(OH)_2H20$								
Cloruro di rame biidrato $CuC1_22H20$								
Ossido di rame CuO								
Solfato di rame pentaidrato $CuSO_4$ 5H20								

4) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*) coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce *Metilclorpindolo/metilbenzoquato* (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100 : 8,35) è variata in *Meticlorpindolo/metilbenzoquato* (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100 : 8,35) ed è completata come segue:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tacchini	12 settimane	110	220.000	110	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione	

5) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*) coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, per la voce *Nicarbazina*, il periodo di interruzione del trattamento prima della macellazione viene innalzato da otto a nove giorni;

6) alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Esteri parziali di Poliglicerolo con acidi grassi di Ricino policondensati		Cani	—	—	—	—		

7) alla parte VI, conservanti, la voce *Nitrito di sodio,* è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)		
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nitrito di sodio	$NaNO_2$	Cani, gatti	—			100	Solo nei mangimi in scatole di conserva	

8) alla parte VI, conservanti, la voce *1,2 propandiolo*, è sostituita dalla seguente:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,2 Propandiolo	$C_5H_8O_2$	Cani	—	—	—	53.000		
		Gatti	—	—	—	75.000		

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1986

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CRESCO

87A3953

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1987), **coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1987, n. 158** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987), **recante: «Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Incompatibilità e regime di impegno

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. *I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito; il limite massimo di impegno per l'attività didattica previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* ***(a)***, *è portato rispettivamente a 350 ore ed a 200 ore.* La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ***(a)***.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ***(a)***.

5-bis. Con l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sanate tutte le eventuali pregresse situazioni di incompatibilità con l'ufficio di ricercatore, previste dall'articolo 34 del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se oggetto di diffida di cui all'articolo 15 del decreto medesimo ***(a)***.

5-ter. *La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi.*

(a) Il testo degli articoli del D.P.R. n. 382/1980, ai quali il presente articolo fa rinvio, sono riportati in appendice.

Art. 2.

Trattamento economico

1. *Il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento della retribuzione prevista per i professori universitari di ruolo della seconda fascia a tempo definito di pari anzianità.*

2. *Per i ricercatori universitari confermati, che optino per il regime a tempo pieno, il trattamento economico è pari al 70 per cento di quello spettante al professore universitario della seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni **(a)**.*

3. *La nuova disciplina del trattamento economico dei ricercatori confermati non modifica i compiti come definiti dal primo e secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 **(a)**.*

4. *Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° novembre 1987*

(a) Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 382/1980 è riportato in appendice. Per il testo dell'art. 32 del medesimo decreto si veda nella stessa appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1.

Art. 2-*bis*.

Ricercatori astronomi e geofisici

1. *Ai ricercatori astronomi e geofisici, di cui all'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 **(a)**, fermo restando il regime delle incompatibilità connesso al loro stato giuridico, con la conferma in ruolo sono attribuiti il trattamento e la progressione economica ed il trattamento di previdenza e di quiescenza previsti per i ricercatori confermati a tempo pieno.*

(a) Il quarto comma dell'art. 39 del D.P.R. n. 163/1982 (Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano) così recita: «Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia».

Art. 2-*ter*.

Assistenti universitari del ruolo ad esaurimento

1. *Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito previsto per i ricercatori confermati.*

2. *Nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo pieno si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del precedente articolo 1.*

3. *Il trattamento economico è quello previsto dal precedente articolo 2 per i ricercatori universitari a tempo pieno e a tempo definito.*

4. *È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 **(a)**.*

(a) Il quarto comma dell'art. 12 del D.L. n. 580/1973 (Misure urgenti per l'Università), nel testo introdotto dall'art. 39 del D.P.R. n. 382/1980, prevedeva che: «Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione è attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio, lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe».

Art. 3.

Organico del ruolo dei ricercatori.

1. *Nei primi quattro anni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti e messi a concorso, anche in soprannumero da riassorbire, 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi tre anni e 500 posti per l'anno successivo, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 **(a)**, per concorsi liberi, non ancora banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università. Su parere vincolante del senato accademico, le università destinano i posti ad esse assegnati alle diverse aree disciplinari, tenendo conto delle esigenze di riequilibrio fra i vari settori.*

2. *I posti di ricercatore, anche se conseguenti ad inquadramenti in soprannumero, che si rendono vacanti, sono riassorbiti allorché nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda il numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti. Sono comunque esclusi dal riassorbimento i posti di ricercatore istituiti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 **(a)**, e destinati a concorsi liberi.*

3. *I posti non riassorbiti ai sensi del comma 2 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.*

(a) Il primo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 382/1980 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1] stabilisce che: «La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni scolastici 1981-82 e 1982-83».

Art. 4.

Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato

1. *Il riassorbimento dei posti di professore associato in soprannumero, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 **(a)**, è sospeso fino all'anno accademico 1991-92, e comunque fino al compimento di due tornate di concorsi a posti di professore associato successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2. *Per le prime due tornate dei concorsi a posti di professore associato di cui al comma 1 banditi con frequenza biennale ad anni alterni rispetto ai concorsi a posti di professore ordinario, sono messi a concorso tutti i posti resisi complessivamente vacanti, fino ad un massimo di 5.000 posti e non più di 2.500 per la prima tornata, nonché la metà dei posti della dotazione aggiuntiva di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* ***(a)*** *non ancora messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ripartisce i posti predetti e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento, fatti in ogni caso salvi i trasferimenti disposti nel corso dell'anno accademico 1986-87 e con effetto dal 1° novembre 1987.*

4. *Per ciascuna delle prime due tornate la metà dei posti di professore associato messi a concorso è attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.*

(a) Il terzo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 382/1980 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1] prevede che: «I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima». Il secondo comma dell'art. 20 del medesimo decreto stabilisce che: «Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero della pubblica istruzione, è incrementato di 6.000 posti».

Art. 5.
Determinazione dei contingenti di posti di organico del personale tecnico ed amministrativo delle università

1. Per il completamento della previsione programmatica contenuta nell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 ***(a)***, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a determinare e a ripartire fra le università, *ivi compresi gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,* nel rispetto del limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1987-1990 e degli specifici accantonamenti finanziari previsti per ciascuno dei quattro anni, i contingenti di posti di organico da portare in aumento per ciascuno dei predetti anni. *Tale ripartizione avviene nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23* ***(a)***.

2. La spesa annua derivante dall'attuazione del comma 1 è valutata, a regime, in lire 150 miliardi.

3. All'onere di lire 88,7 miliardi relativo all'anno 1987 e di lire 148,7 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Norme per il personale tecnico ed amministrativo delle università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 2 dell'art. 29 della legge n. 23/1986 (Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università) prevede che con provvedimento da emanarsi successivamente all'emanazione del decreto con il quale il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.

Il testo degli altri articoli della predetta legge n. 23/1986, ai quali il presente articolo fa rinvio, sono riportati in appendice.

Art. 6.
Graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole

1. Le graduatorie per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, relative all'anno scolastico 1986-1987, assumono carattere permanente e sono aggiornabili, ogni biennio, sulla base delle nuove domande e a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

2. I nuovi aspiranti devono possedere i titoli di studio prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 ***(a)***.

3. Con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le disposizioni applicative, anche ai fini della determinazione delle corrispondenze tra i preesistenti ruoli ed i nuovi profili professionali.

(a) Il D.P.R. n. 588/1985 approva i profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.

Art. 6-*bis*.
Requisiti per l'accesso ai concorsi del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. *Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo, incluso nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze rese permanenti ai sensi del precedente articolo 6, ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420* ***(a)***, *per l'accesso ai ruoli cui si riferiscono le singole graduatorie, sulla base del titolo di studio a suo tempo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie stesse.*

2. *Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 (b), per i suddetti profili professionali.*

(a) Il testo degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 420/1974 è riportato in appendice.

(b) Per il D.P.R. n. 588/1985 si veda la nota *(a)* all'articolo precedente.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. *All'onere derivante dagli articoli 2, 2-bis e 2-ter valutato per l'anno 1987 in lire 23 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 rispettivamente in lire 136 miliardi e in lire 151 miliardi, si provvede, quanto a lire 23 miliardi per il 1987 mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, quanto a lire 50 miliardi per il 1988 e a lire 65 miliardi per il 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando lo specifico accantonamento «Stato giuridico dei ricercatori universitari», quanto a lire 86 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo», e, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856, parzialmente utilizzando la quota parte dell'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».*

2. *All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1, comma 2, della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) ai quali l'art. 1 del presente decreto fa rinvio:

«Art. 13 [come modificato dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705] *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità).* — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

4) *(soppresso);*

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) *(soppresso);*

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) *nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.*

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di direttore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato per la formazione delle commissioni di

concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

«Art. 15 *(Inosservanza del regime delle incompatibilità).* — Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità.

Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale».

«Art. 32 *(Compiti dei ricercatori universitari).* — I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alla connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca».

«Art. 34 *(Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari).* — Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.

Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 13 i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo.

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.

Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

L'art. 39 del D.P.R. n. 382/1980 [per il titolo si veda in questa appendice la nota *(a)* all'art. 1], relativo all'assegno aggiuntivo, ha sostituito i commi dal quarto in poi dell'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 (Misure urgenti per l'Università), con i seguenti:

«Ai professori di ruolo appartenenti alla prima fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione è attribuito in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo nella misura forfettaria lorda di lire trecentomila per la classe iniziale e la prima classe di stipendio, lire trecentocinquantamila per la seconda e terza, lire quattrocentomila per la quarta e la quinta, lire quattrocentocinquantamila per la sesta, lire cinquecentomila per l'ultima classe.

Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.

Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.

Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corrisponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito».

Successivamente l'art. 3, comma 3, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, ha così disposto: «Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5».

Infine il comma 4 dell'art. 2-*ter* del presente decreto ha abrogato il quarto comma dell'art. 12 del D.L. n. 580/1973 e cioè il primo comma dell'articolo soprariportato.

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Si trascrive il testo degli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge n. 23/1986:

«Art. 16 *(Determinazione delle piante organiche di ateneo)*. — 1. La dotazione organica del personale non docente dell'Università e degli istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

Art. 17 *(Revisione dei contingenti dei profili professionali)*. — Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

Art. 18 *(Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo)*. — 1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo dell'Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.

2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione, ai sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali.

Art. 19 *(Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali)*. — 1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6-bis:

Il testo degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 420/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche) è il seguente:

«Art. 9 *(Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto)*. — Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.

Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.

L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.

Art. 10 *(Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie)*. — Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

Ai predetti concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo.

Le nomine dei vincitori del primo concorso sono disposte nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine delle graduatorie. I candidati che, inclusi nelle graduatorie stesse, non sono stati nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in graduatorie provinciali permanenti, distinte per ciascun ruolo.

Dette graduatorie saranno integrate, a seguito di ciascuno dei successivi concorsi, mediante l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi, ed aggiornate al punteggio dei candidati già inseriti, i quali abbiano, a tal fine, presentato domanda entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione, mediante la valutazione degli allegati titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente alla iscrizione nelle graduatorie stesse.

Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati».

87A4002

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascun di essi indicata in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Via Antonio, esercente in Napoli, dall'8 maggio 1987;

Daelli Alessandro, esercente in Mariano Comense, distretto notarile di Como, dal 10 maggio 1987;

Marini Mattia, esercente in Frosinone, dall'11 maggio 1987;

Della Monica Giovanni, esercente in Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, dal 21 maggio 1987;

Cultrera Maria, esercente in Noto, distretto notarile di Siracusa, dal 26 maggio 1987;

Massacci Alessandro, esercente in Roma, dal 6 giugno 1987;

Velani Gino, esercente in Lucca, dall'8 giugno 1987;

Celli Lorenzo, esercente in Tivoli, distretto notarile di Roma, dal 15 giugno 1987;

Porcile Giovanni, esercente in Genova, dal 2 luglio 1987;

Torina Vittorio, esercente in Mentana, distretto notarile di Roma, dal 9 luglio 1987;

Gelpi Eugenio, esercente in Milano, dall'11 luglio 1987;

Menchini Pietro, esercente in Milano, dall'11 luglio 1987;

Ferrarris Venanzio, esercente in Bussoleno, distretto notarile di Torino, dal 31 luglio 1987;

Fiaccadori Gino, esercente in Suzzara, distretto notarile di Mantova, dal 6 agosto 1987.

87A3905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Ind. Biellese di Caucino A. & C.*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: fallimento in data 22 novembre 1984 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Roma e stabilimenti di Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 14 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Graziano & C.*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimenti di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dall'11 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimenti di Solero (Alessandria):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: fallimento in data 5 aprile 1985 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. S.A.R.I.G.*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 8 maggio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera - Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera - Venaria (Torino) - Torino:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gruppo finanziario tessile*, con sede in Torino e stabilimenti di unità e filiali sul territorio naz.A:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 5 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Italtexture & C.*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimenti di Verrone (Vercelli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: fallimento in data 23 novembre 1984 - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Italtexture & C.*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimenti di Verrone (Vercelli):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: fallimento in data 23 novembre 1984 - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Officine Morando*, con sede in Asti e stabilimenti di Asti:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Cerutti*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Franger Frigor*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Ozeta*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimenti di Omegna (Novara):

periodo: dal 10 dicembre 1984 al 10 giugno 1985;
causale: fallimento in data 11 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Ozeta*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimenti di Omegna (Novara):

periodo: dall'11 giugno 1985 al 10 dicembre 1985;
causale: fallimento in data 11 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Ozeta*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimenti di Omegna (Novara):

periodo: dall'11 dicembre 1985 al 10 giugno 1986;
causale: fallimento in data 11 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.r.l. Ozeta*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimenti di Omegna (Novara):

periodo: dall'11 giugno 1986 al 10 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 11 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Ozeta*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimenti di Omegna (Novara):

periodo: dall'11 dicembre 1986 all'11 giugno 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 giugno 1984 - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimenti di Hone (Aosta):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: fallimento in data 11 giugno 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Sic ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimenti di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Calzaturificio Monbianco*, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimenti di Gargallo (Novara) e Gozzano (Novara):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Industria grafica piemontese*, con sede in Trinità (Cuneo) e stabilimenti di Trinità (Cuneo):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 30 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimenti di Montjovet (Aosta):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: fallimento in data 5 febbraio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.n.c. M.C.E. - Motor carrelli elevatori*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 23 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 23 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Stamperia artistica nazionale*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. O.M.M. - Officine meccanotessili Monza*, con sede e stabilimento in Monza (Milano):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S. Cesario di Cologno*, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 20 gennaio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. C.I.P.A. - Costruzioni iniettori pompe accessori* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 ottobre 1984:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 28 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.a.s. Germaine Monteil*, sede legale ed uffici in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 5 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Philco Italia*, già *Philco italiana* di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 25 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Omel* di Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Omel* di Lissone (Milano), fallita il 13 febbraio 1984:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 13 febbraio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.A. Eurodocks magazzini generali* di Pioltello (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 29 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Officine meccaniche dell'Oro & Antonini* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 12 febbraio 1983:

periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.n.c. Officine meccaniche dell'Oro & Antonini* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 12 febbraio 1983:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 12 febbraio 1986, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Petruzzi & Branca* di Brescia, fallita il 9 luglio 1984:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.r.l. Vagliani Mobili* di Fiesse (Brescia), fallita il 17 dicembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Tawi*, con sede in Brescia e stabilimento in Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Officine di Sovico*, unità di Sovico (Milano), fallita il 9 maggio 1985:

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Officine di Sovico*, unità di Sovico (Milano), fallita il 9 maggio 1985:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.r.l. Officine di Sovico*, unità di Sovico (Milano), fallita il 9 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.r.l. Imap - Industria manufatti artistici*, con sede in Milano e stabilimento in Usmate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Imap - Industria manufatti artistici*, con sede in Milano e stabilimento in Usmate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.r.l. Imap - Industria manufatti artistici*, con sede in Milano e stabilimento in Usmate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.r.l. Clae* di Milano, fallita il 12 marzo 1985:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Cartiere di Verona*, con sede e stabilimento in Milano:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 12 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Cartiere di Verona*, stabilimento di Verona:
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Ferro fabbrica italiana macchine edili*, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Leopoldo Pontiggia* di Varese:
periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina*, con sede amministrativa in Milano, stabilimento e sede legale in Tirano (Sondrio):
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 9 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Co.Met* di Pescarolo (Cremona):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Italo Bonino* di Rozzano (Milano), fallita il 15 aprile 1986:
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.p.a. Sodecor* di Olgiate Comasco (Como):
periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Zanasi* di Ozzano Emilia (Bologna):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 31 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Rocchini & Peroncini*, con sede legale in Pavia e sede amministrativa in Mede (Pavia), fallita il 25 ottobre 1983:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 25 ottobre 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.a.s. Vetreria Fratelli Benecchi*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 26 novembre 1985:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 26 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Instyle*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), fallita il 30 novembre 1984:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 30 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi* di Missaglia (Como), fallita il 14 febbraio 1985:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. Metalstampati Bonomi* di Piancamuno (Brescia):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Manifattura di Besate*, con sede e stabilimento in Besate (Milano), fallita il 5 aprile 1984:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Manifattura di Besate*, con sede e stabilimento in Besate (Milano), fallita il 5 aprile 1984:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 5 aprile 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. G.B. Galimberti* di Osnago (Como), fallita l'8 luglio 1986:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Rotexana Italia* di Varedo (Milano), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 3 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Rotexana Italia* di Varedo (Milano), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 3 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Rotexana Italia* di Varedo (Milano), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 3 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Rotexana Italia* di Varedo (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 3 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Mobili Manenti* di Gavardo (Brescia), fallita l'11 luglio 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Mobili Manenti* di Gavardo (Brescia), fallita l'11 luglio 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate e stabilimento in Albizzate (Varese):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Prandoni Dario* di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. O.C.M.* di Lodi (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 20 gennaio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.p.a. Grove Valve Sistems* di Ospiate di Bollate (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. O.M.F.* di Rodengo Saiano (Brescia), fallita il 19 dicembre 1984:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *Ditta Termoplastic di Carminati Luigi* di Canonica d'Adda (Bergamo), fallita il 22 novembre 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *Cooperativa Allevatori lombardi a.r.l.*, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimenti in Rovato (Brescia), Isorella (Brescia) e Gambara (Brescia):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Comet Sara*, con sede in Varese e stabilimento in Solbiate Comasco (Como):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Plastiform* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 7 febbraio 1985:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 7 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.a.s. Eredi Giuseppe Colombo di Colombo Alfredo, Colombo Sebastiano, Tornaghi Maria Luisa* di Pessano con Bornago (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.p.a. Helios Rubinetterie* di Valle Salimbene (Pavia), fallita il 25 ottobre 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.p.a. Temperglass* di Brescia, fallita il 24 marzo 1986:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.r.l. Orcepants* di Orzinuovi (Brescia):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Abrasivi Scattolin* di Calcinato (Brescia):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Ideal Standard,* con sede legale, amministrativa e commerciale di Milano, stabilimento in Brescia, Roccasecca (Frosinone), Salerno e Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1984-11 luglio 1984: dal 22 luglio 1983;
pagamento diretto: no.

30) *S.p.a. Ercole Marelli nuova elettromeccanica generale,* con sede in Milano ed unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

31) *Cooperativa di produzione industriale a.r.l.* di Cremona:

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
prima concessione: dal 15 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Masciadri Arson Sisi* di Milano:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b),* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a.Nuova Sanac* (ex Refrattari Sarda S.p.a.) sede di Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Italmarmi,* con sede in Cagliari:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Cier di F. Trois & C.,* con sede in Cagliari:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Samim,* Miniera di Monteponi (Cagliari), dal 1° dicembre 1986 *S.p.a. Società italiana miniere:*

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 21 settembre 1981: dal 2 febbraio 1981;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. S.V.A.,* con sede in Cagliari:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. In.Sar.,* con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres, Assemini, Ottana:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 26 luglio 1987;
causale: legge 5 febbraio 1982, n. 25, art. 5;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 25/82.

7) *S.p.a. Nuova Sanac* (ex Refrattari Sarda), sede in Genova, Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Danielis* con sede in Oleis Manzano (Udine):

periodo: dall'11 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Torman-Selenia* con sede in Premariacco (Udine), fallita in data 3 maggio 1984:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 15 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79

10) *S.p.a. Ausatex* con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine), fallita in data 27 febbraio 1986:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Toniutti Altero* con sede in Fagagna (Udine), fallita in data 15 aprile 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.r.l. T.V. Moda uomo*, con sede in Fagagna (Udine):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Da Frè - Industria mobili di Da Frè Paolo & C.*, con sede in Brugnera (Pordenone), fallita in data 28 marzo 1984:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 27 marzo 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Industria mobili Celotto di Alessandro & Sante*, con sede in Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 31 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 5 luglio 1985;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Ascovetro*, con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), fallita in data 20 febbraio 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 19 febbraio 1987, ultima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

16) *S.a.s. Wemico di Quagliardo Alfredo*, con sede in Castelferretti (Ancona), fallita in data 13 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 all'11 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Sadar Incop*, con sede in Ancona:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. A.P.I. - Raffineria di Ancona*, sede di Roma e stabilimento di Falconara (Ancona):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *Ditta Webo - Electronics*, con sede in Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Macerata), fallita in data 12 luglio 1984:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona), fallita in data 18 novembre 1985:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.n.c. Accordiola*, con sede in Camerano (Ancona), fallita in data 20 settembre 1985:

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Cucine Componibili A. Nicolini*, sede e stabilimento in Montellabate (Pesaro):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Quid legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 7 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Quid legno*, con sede in Monteporzio (Pesaro), fallita in data 8 ottobre 1986:

periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Cesano - Manifatture tessili ed abbigliamento*, con sede e stabilimento in S. Filippo in Mondovio (Pesaro), fallita in data 13 marzo 1985:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.r.l. Roger di Leon*, con sede in Cagliari e stabilimento in Calcinelli (Pesaro), fallita in data 21 marzo 1985:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

27) *S.r.l. Prefabbricati Modular Diodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 3 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Sape legno*, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo), fallita in data 14 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *Ditta Sipel sud*, con sede in Longano (Isernia):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli, ufficio e centro ricerche di Milano - unità produttive di Capua (Caserta) e Loranzè di Ivrea (Torino):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Nuoro e stabilimento in Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 24 dicembre 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1981: dal 1° gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Eurocarta*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento in Ala (Trento), fallita in data 21 febbraio 1986:

periodo: dal 21 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 1ª concessione: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo:

periodo: dal 14 luglio 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Olis*, con sede in Termini Imerese (Palermo), fallita in data 30 aprile 1985:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.r.l. Ismaies*, con sede in Belvedere di Siracusa, fallita in data 8 novembre 1985:

periodo: dal 9 novembre 1986 al 9 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

37) *F.lli Andrisani*, con sede in Matera:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Rototuft*, con sede in Barogiano (Potenza), fallita in data 22 giugno 1984:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 21 giugno 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1982;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

40) *S.a.s Manifattura Gorini di Maria Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimenti in Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), già *Manifattura Gorini*:

periodo: dal 3 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.a.s. Manifattura Vittoria* di Foligno (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

42) *S.p.a. Cartiere trentine*, con sede in Condino (Trento):

periodo: dal 21 gennaio 1985 al 9 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Cartiere trentine*, con sede in Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:

periodo: dal 10 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 14 gennaio 1986, n. 7108, n. d'ordine 7.

44) *S.p.a. Cartiere trentine*, con sede in Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 14 marzo 1986, n. 7725, n. d'ordine 43;

45) *S.p.a. Cartiere trentine*, con sede in Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 29 settembre 1986, n. 8774, n. d'ordine 9;

46) *S.p.a. Cartiere Trentine*, con sede in Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 9 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A3861

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 aprile 1987, n. **31/87.**

Modificazioni all'annesso I al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, concernente il regime delle importazioni delle merci.

In ottemperanza a quanto disposto dai regolamenti n. 4134/86, n. 4135/86 e n. 4136/86 del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986, pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE numeri L 386 e L 387 del 31 dicembre 1986, nonché dai regolamenti n. 503/87 del Consiglio CEE del 17 febbraio 1987, n. 977/87 del Consiglio CEE del 3 aprile 1987, pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE numeri L 51/13 del 20 febbraio 1987 e L 92 del 4 aprile 1987 si comunica quanto segue:

e revocato il regime dell'autorizzazione ministeriale per i prodotti elencati nell'allegato I originari dei Paesi a fianco di ciascuno di essi indicati;

e istituito il regime dell'autorizzazione ministeriale all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato II originari dei Paesi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Di conseguenza conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1986 l'annesso I deve intendersi modificato in tal senso a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il Ministro: SARCINELLI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI VIENE REVOCATO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

Cat. AMF	Voce Dogan.	Codice statistico (1987)	Descrizione sintetica della merce	Paese di origine
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	Colombia, Messico
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	Colombia
3	56.07	da 010 a 490	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	Bulgaria, Colombia
ex 4	60.04	da 190 a 260; 410; 500; 580; 710; 790; 880	Sottovesti a maglia; T-Shirts, magliette, ecc.	Perù
ex 5	60.05	010; da 290 a 340; da 390 a 430	Pullovers, maglie, ecc.	Perù
7	60.05 61.02	da 220 a 250 780; 820; 850	Camicie e camicette a maglia e tessute per donna, ragazza e bambini	Malaysia
9	55.08 62.02	da 100 a 800 710	Tessuti e biancheria di cotone riccio tipo spugna	Hong Kong, India
ex 12	60.03	da 110 a 200; da 290 a 800	Calze	Bulgaria, Filippine, Indonesia, Jugoslavia, Malaysia, Singapore
ex 12	60.06	920	Calze per varici	Jugoslavia
ex 13	60.04	480; 560; 750; 850	Mutande, mutandine e slip	Brasile, Singapore, Ungheria
14	61.01	070; da 410 a 470	Cappotti, soprabiti e simili per uomo e ragazzo	Hong Kong
15	61.02	050; da 310 a 330; da 350 a 400	Giacche, soprabiti e cappotti per donna, ragazza e bambini	Hong Kong
16	61.01	da 510 a 570	Vestiti completi per uomo e ragazzo	Bulgaria
17	61.01	da 340 a 370	Giacche, per uomo e ragazzo	India, Macao
ex 18	61.01	da 240 a 260	Accappatoi da bagno, vesti da camera ecc. per uomo e ragazzo	Ungheria
ex 18	61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte per donna, ragazza e bambini	Ungheria
ex 18	61.02	da 220 a 240	Accappatoi da bagno, vesti da camera ecc. per donna, ragazza e bambini	Romania
19	61.05	100; 990	Fazzoletti	Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, India, Malaysia, Polonia, Taiwan
20	62.02	120; 130; 190	Biancheria da letto	Filippine, Malaysia, Singapore, Thailandia
21	61.01 61.02	da 290 a 320 da 250 a 280	Eskimo, giacche a vento	Indonesia, Malaysia, Singapore
22	56.05	da 030 a 470	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco	Macao, Romania, Singapore

Cat. AMF	Voce Dogan.	Codice statistico (1987)	Descrizione sintetica della merce	Paese di origine
23	56.05	da 510 a 990	Filati di fibre tessili art. in fiocco	Polonia, Romania
ex 24	60.04	470; 510; 530; 730; 810, 830	Pigiami e camicie da notte	Brasile, Filippine, Singapore
27	60.05	da 510 a 580	Gonne	Singapore
	61.02	da 570 a 620		
28	60.05	600; 630; 650	Pantaloni a maglia	Hong Kong
31	61.09	500	Reggiseni	Brasile
32	58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, tessuti ricci ecc.	Polonia
ex 36	51.04	da 550 a 980	Tessuti di fibre tessili art. continue	Ungheria
38 A	60.01	400	Stoffe a maglia di fibre tessili sintetiche per tende e tendine	Cecoslovacchia
38 B	62.02	090	Tendine di altre materie tessili	Cecoslovacchia
39	62.02	da 400 a 590; 650; 720; 740; 770	Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina	Filippine, Malaysia, Singapore, Thailandia
40	62.02	830; 850; 890	Tende ed altri manufatti per l'arredamento	Cecoslovacchia
41	51.01	da 010 a 120; da 200 a 300; da 410 a 480	Filati di fibre tessili sintetiche continue	Taiwan
ex 43	55.06	100; 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Jugoslavia
46	53.05	da 100 a 390	Lana e peli fini, cardati o pettinati	Uruguay
50	53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana o peli fini	Bulgaria, Ungheria, Uruguay
53	55.07	100; 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Bulgaria
61	58.05	010; 080; da 300 a 900	Nastri, galloni e simili	Polonia
	59.13	da 010 a 390	Tessuti elastici	
ex 69	60.04	540	Sottovesti a maglia per donna, ragazza e bambini	Ungheria
ex 69	60.04	370; 670	Altre sottovesti a maglia	Hong Kong, Macao, Romania
ex 70	60.03	240; 260	Calze da donna di fibre tessili sintetiche	Cecoslovacchia, Romania
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive	Jugoslavia
74	60.05	da 700 a 730	Abiti a giacca, completi e insiemi a maglia, per donna, ragazza e bambini	Ungheria
75	60.05	660; 680	Completi a maglia per uomo e ragazzo	Taiwan
76	61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro	Hong Kong
	61.02	120; 140		
ex 77	61.01	820	Vestiti, completi ed insiemi da sci per uomo e ragazzo	Ungheria
ex 77	61.02	860	Vestiti, completi ed insiemi da sci per donna, ragazza e bambini	Macao, Romania
87	61.10	100	Guanti, calze e calzini non a maglia	Hong Kong
ex 88	61.10	900		
91	62.04	230; 730	Tende	Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia
110	62.04	250; 750	Materassi pneumatici	Polonia
111	62.04	290; 790	Articoli da campeggio	Taiwan
112	62.05	010; 100; da 300 a 990	Altri manufatti confezionati in tessuto	Taiwan
ex 161	61.02	830	Camicie donna lino	Paesi zona A 3
ex 161	61.03	160	Camicie uomo lino	Paesi zona A 3

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI CHE VENGONO ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE

Cat. AMF	Voce Dogan.	Codice statistico (1987)	Descrizione sintetica della merce	Paese di origine
1	55.05	da 130 a 870	Filati di cotone	Thailandia
2	55.09	da 030 a 990	Tessuti di cotone	Argentina
ex 4	60.04	390; 690	Altre sottovesti a maglia	Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Corea del Sud, Filippine, India, Malaysia, Pakistan, Polonia, Singapore, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria

Cat. AMF	Voce Dogan.	Codice statistico (1987)	Descrizione sintetica della merce	Paese di origine
ex 4	60.05	da 860 a 890	Altri indumenti esterni a maglia.	Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Filippine, India, Malaysia, Pakistan, Polonia, Romania, Singapore, Thailandia, Egitto
ex 5	60.05	da 800	Giacche a vento, giubbotti ecc., a maglia	Bulgaria, Cecoslovacchia, Filippine, Jugoslavia, Malaysia, Pakistan, Polonia, Romania, Singapore, Thailandia
ex 12	60.04	330; 340	Calze-mutande	Cecoslovacchia, Hong Kong, Polonia, Romania, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ungheria
ex 12	60.06	920	Calze per varici	Hong Kong, Polonia, Romania, Thailandia, Turchia
ex 13	60.04	360; 660	Mutande, mutandine e slip di lana e di fibre tessili artificiali	Cecoslovacchia, Corea del Sud, Filippine, Hong Kong, Macao, Polonia, Romania, Turchia
ex 14	61.01	070	Soprabiti di tessuti delle voci: 59.08, 59.11, 59.12 per uomo e ragazzo.	Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania
ex 15	61.02	050	Soprabiti di tessuti delle voci: 59.08, 59.11, 59.12 per donna, ragazza e bambini.	Bulgaria, Cecoslovacchia, Filippine, India, Jugoslavia, Ungheria
ex 15	61.02	da 310 a 330; da 350 a 400	Giacche, soprabiti, impermeabili e simili, in tessuto, per donna, ragazza e bambini.	Taiwan
ex 18	61.01	da 240 a 260	Accappatoi da bagno, vestimenta da casa ecc. per uomo e ragazzo.	Cecoslovacchia, Macao, Polonia
ex 18	61.02	da 220 a 240	Accappatoi da bagno, vestimenta da casa ecc. per donna, ragazza e bambini	Cecoslovacchia, Polonia
ex 18	61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte, in tessuto per donna, ragazza e bambini	Polonia
ex 18	61.04	da 910 a 980	Altre sottovesti in tessuto per donna, ragazza e bambini	Cecoslovacchia, Hong Kong, Polonia, Taiwan
ex 24	60.04	350; 650	Pigiami e camicie da notte a maglia	Cecoslovacchia, Corea del Sud, Hong Kong, Macao, Polonia, Romania, Taiwan, Thailandia, Ungheria
ex 24	60.05	840	Altri indumenti esterni a maglia.	Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Thailandia, Macao
28	60.05	da 600 a 650	Pantaloni e salopettes a maglia	Corea del Sud
ex 35	51.04	050	Tessuti di fibre tessili sintetiche, continue contenenti filati elastomeri	Corea del Sud, Taiwan
ex 36	51.04	540	Tessuti di fibre tessili artificiali, continue contenenti filati elastomeri	Cecoslovacchia, Polonia, Romania
ex 61	59.13	da 010 a 390	Tessuti elastici	Cecoslovacchia, Hong Kong
ex 68	60.03 61.11	010; 030; 050; 090 100	Calze, calzini ecc. a maglia per bambini piccoli ed altri accessori di abbigliamento per bambini piccoli . . .	Corea del Sud, Hong Kong, Romania, Taiwan
ex 68	61.02 61.04	010; 030 010; 090	Indumenti ed altre sottovesti in tessuto per bambini piccoli	Corea del Sud, Taiwan
ex 68	60.04	da 020 a 080; da 100 a 140	Sottovesti a maglia per bambini piccoli	Corea del Sud, Romania, Taiwan
ex 69	60.04	370; 670; 860	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna, ragazza e bambini	Cecoslovacchia
ex 70	60.03	240; 260	Calze da donna	Corea del Sud
73	60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia	Bulgaria
ex 77	61.01	820	Vestiti, completi e insiemi da sci per uomo e ragazzo	Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan
ex 77	61.02	860	Vestiti, completi e insiemi da sci per donna, ragazza e bambini	Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan
ex 78	61.01	030; 090; da 930 a 970	Altri indumenti esterni per uomo e ragazzo.	Macao, Romania
ex 78	61.02	040; 070; da 930 a 970	Altri indumenti esterni per bambini piccoli, bébés e per donna, ragazza e bambini.	Ungheria
ex 99	59.07 59.10 59.11	100; 900 100; 310; 390 110; 140; 170; 200	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee ecc. linoleum per qualsiasi uso ecc. tessuti gommati . .	Romania
ex 115	54.04	100; 900	Filati di lino o ramié.	Polonia
ex 118	62.02	150	Biancheria da letto di lino o ramié.	Cecoslovacchia, Polonia, Romania
ex 161	61.02	830	Camicie donna lino	Zona B escluso Polonia
ex 161	61.03	160	Camicie uomo lino	Zona B

87A3943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento di giovani in ferma prolungata biennale nella Marina militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: «Modifiche sull'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Reale Marina»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: «Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 259, recante norme per il servizio di leva;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che ha approvato il nuovo regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

Considerato che può risultare insufficiente a soddisfare le esigenze organiche il numero dei militari in servizio di leva nella Marina militare richiedenti la commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. — È indetto per l'anno 1987 nella Marina militare un arruolamento di giovani con ferma di leva prolungata biennale nel numero di posti corrispondente all'aliquota non soddisfatta per ciascun scaglione di leva mediante la commutazione della ferma di leva in ferma prolungata biennale da parte dei militari di leva in servizio.

2. — Le categorie e specialità per le quali sarà effettuato l'arruolamento di cui al comma 1, sono le seguenti:

Categoria	Specialità
Nocchieri	—
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Segnalatori Ecogoniometristi Radiotelegrafisti Radaristi
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee Fucilieri di marina
Elettrotecnici	Elettricisti Tecnici elettronici Elettromeccanici
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Infermieri Musicanti Operatori elaborazione automatica dati Conduttori di automezzi
Nocchieri di porto	—

3. — Su determinazione dello stato maggiore della Marina, il Ministero della difesa si riserva la facoltà di indicare le categorie e le specialità dei vari scaglioni per le quali, in relazione alle esigenze delle Forze armate, potranno essere accolte le domande per l'arruolamento in ferma prolungata.

Art. 2.

1 — Possono partecipare all'arruolamento di cui all'art. 1 i giovani di sesso maschile che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non abbiano ancora assolto all'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo;

3) siano in possesso del diploma di licenza della scuola media inferiore o titolo equipollente;

4) abbiano idoneità fisica e psico-attitudinale alla prestazione del servizio militare marittimo;

5) siano celibi o vedovi e senza prole;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi, né siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 3.

1. — Le domande di partecipazione all'arruolamento, formulate secondo lo schema in allegato *A* su carta semplice, dovranno essere indirizzate alle capitanerie di porto competenti per territorio. Non esistono termini di scadenza per la presentazione delle domande.

2. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) data ed il luogo di nascita;

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) titolo di studio posseduto, specificando le qualificazioni e specializzazioni conseguite;

5) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative all'arruolamento e, possibilmente, il numero telefonico;

6) di essere celibe o vedovo senza prole;

7) se è stato sottoposto alla visita di chiamata alla leva e se è stato dichiarato idoneo;

8) di accettare la categoria/specialità che sarà stabilita come la più adatta per le proprie attitudini in sede di accertamenti.

L'aspirante dovrà tuttavia riportare l'indicazione di tre categorie preferite;

9) di non aver riportato condanne penali;

10) di non aver procedimenti penali in corso.

3. — La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto del concorrente e della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale. Di eventuali cambiamenti di indirizzo, avvenuti dopo la presentazione della domanda, dovrà essere data immediata notizia alla capitaneria di porto di cui è stata indirizzata la domanda stessa.

4. — Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dall'arruolamento in ferma prolungata biennale quei candidati la cui presentazione agli accertamenti fisici ed attitudinali o al corso d'istruzione non avvenga nelle date prescritte a causa del mancato arrivo della comunicazione di cambio di domicilio in tempo utile per la convocazione o per eventuali disguidi postali.

5. — Per i minorenni, la domanda dovrà riportare in calce l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da suo delegato, o dalla capitaneria di porto, o dal comando dei carabinieri, o da un notaio, o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si consente a far contrarre all'interessato la ferma di leva prolungata biennale. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

6. — I giovani residenti all'estero all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa: una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia; una dichiarazione vistata dalle predette autorità con cui l'aspirante prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

7. — Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sara data agli interessati.

8. — Successivamente all'avvenuto arruolamento dovrannno essere esibiti dagli interessati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al n. 3) dell'art. 2 in originale o in copia oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia di detto certificato. È indispensabile la presentazione di uno dei titoli prescritti all'art. 2, n. 3), del presente bando. Le firme apposte sui diplomi ed i certificati rilasciati da capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal competente provveditore agli studi;

2) eventuali certificati di mestiere, brevetti o altri attestati di specializzazione, ritenuti utili ai fini dell'assegnazione della categoria/specialità.

9. — In caso di mancata accettazione della domanda i giovani richiedenti potranno essere chiamati ad assolvere gli obblighi di leva in anticipo alla chiamata della classe di appartenenza.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 4.

1. — Gli aspiranti che non siano stati precedentemente sottoposti alla visita di chiamata alla leva verranno sottoposti presso i consigli di leva-mare di Taranto e di La Spezia ad accertamenti tendenti a stabilire il possesso dei requisiti di cui al n. 4) dell'art. 2. Agli idonei saranno assegnate le categorie e specialità di cui al comma 2, dell'art. 1, tenendo conto anche della qualificazione e specializzazione possedute dagli interessati, nonché delle preferenze indicate dagli stessi.

2. — Gli accertamenti consisteranno in esami psico-attitudinali e visite sanitarie specialistiche. A tale scopo riceveranno l'invito a presentarsi nelle sedi di Taranto e di La Spezia, muniti di documenti di identità. I residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di La Spezia. Il giudizio dei consigli di leva-mare è inappellabile.

3. — Non saranno sottoposti agli accertamenti di cui al comma 2 gli aspiranti che risultino già arruolati nella leva di mare, ma non ancora incorporati.

4. — Gli aspiranti che siano stati sottoposti alla visita di chiamata alla leva presso i consigli di leva-terra saranno convocati dalla capitaneria di porto competente e avviati presso i centri di addestramento e reclutamento di Taranto e La Spezia per essere sottoposti a visita volta ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità a prestare servizio militare marittimo. Agli idonei saranno assegnate le categorie e specialità di cui al comma 2 dell'art. 1, tenendo conto anche delle qualificazioni e specializzazioni possedute dagli interessati, nonché delle preferenze indicate dagli stessi.

Art. 5.

1. — Gli aspiranti di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4, riceveranno a cura delle capitanerie di porto competenti una lettera di presentazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare di andata e ritorno per il percorso domicilio-sede di accertamento. Le spese di viaggio sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate all'interessato al termine degli accertamenti. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari. Durante la permanenza presso la sede di selezione gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio. I domiciliati nel comune sede di accertamento potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio. Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

2. — Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito presso i consigli di leva-mare o presso i centri addestramento e reclutamento Marina militare.

Art. 6.

1. — I giovani di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4 giudicati idonei e gli aspiranti di cui al comma 3 dell'art. 4, saranno successivamente convocati presso i centri addestramento e reclutamento di Taranto e di La Spezia per essere sottoposti alle operazioni di incorporamento secondo le norme vigenti. Gli idonei saranno incorporati nella Marina militare fino a copertura dei posti disponibili per ciascun scaglione ai sensi del comma 1 dell'art. 1.

2. — Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati nella sede di La Spezia per essere incorporati con i medesimi criteri e modalità di cui al comma 1.

3. — In caso di eccedenza gli aspiranti idonei rispetto ai posti disponibili la precedenza sarà stabilita in base ai requisiti accertati in sede di selezione. Gli idonei non rientrati nei posti disponibili potranno essere tenuti presenti per l'incorporamento in successivi scaglioni.

Art. 7.

1. — I giovani convocati per l'incorporamento ai sensi dell'art. 6 riceveranno una lettera di convocazione con allegato uno scontrino mod. B/1 necessario all'acquisto del biglietto a tariffa militare solo per il percorso domicilio-sede di Taranto e di La Spezia.

2. — Le spese di viaggio nel territorio nazionale sono a carico dell'Amministrazione militare marittima e saranno rimborsate agli interessati. I non idonei all'atto delle operazioni di incorporamento saranno rinviati al proprio domicilio con spese di viaggio a carico dell'Amministrazione. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari. Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

3. — Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nella impossibilità di presentarsi il giorno stabilito presso i centri di addestramento e reclutamento di Taranto e di La Spezia.

Art. 8.

1. — I giovani incorporati contrarranno la ferma di leva prolungata biennale sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento», con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge. Con detto atto essi si impegneranno altresì ad accettare qualsiasi destinazione sarà assegnata dall'Amministrazione per le esigenze della Forza armata e a completare l'assolvimento degli obblighi di leva in anticipo rispetto alla chiamata delle armi della classe di appartenenza qualora al termine del periodo formativo siano dichiarati non idonei sotto l'aspetto professionale. La ferma decorre dalla data di avvenuto incorporamento.

2. — Per i giovani arruolati, le capitanerie di porto competenti richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, sulla scorta della classe di appartenenza dei singoli giovani;

4) certificato di stato libero o quello da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

5) certificato generale del casellario giudiario.

3. — In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza viene riscontrata.

4. — Gli incorporati ammessi alla ferma di leva prolungata biennale saranno avviati ai corsi di formazione per il conseguimento della abilitazione alle categorie e specialità assegnate. Durante il corso il Ministero della difesa si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quegli allievi che manifesteranno scarso profitto negli studi. Gli allievi risultati non idonei al termine del periodo di formazione saranno prosciolti dalla ferma di leva prolungata biennale con l'obbligo di completare il rimanente periodo di leva previsto secondo le norme vigenti.

5. — I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni entro i primi trenta giorni di durata del corso, fermo restando l'obbligo di completare il rimanente periodo di leva secondo le norme vigenti.

6. — Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Capitolo III

TRATTAMENTO ECONOMICO - VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI

Art. 9.

1. — L'Amministrazione della Marina militare fornirà agli incorporati alloggio, vitto e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'incorporato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza presso gli enti di formazione.

2. — La paga corrisposta agli incorporati sarà quella prevista dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, in relazione all'anzianità di servizio ed al grado rivestito.

Art. 10.

1. — L'arruolamento con ferma di leva prolungata biennale offre i seguenti vantaggi ai giovani che vi partecipano:

1) frequenza di un corso professionale teorico-pratico di durata variabile in relazione alla categoria e specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica;

2) possibilità per i sergenti e sottocapi in ferma prolungata biennale di presentare domanda per la commutazione di detta ferma in triennale entro il diciottesimo mese di servizio. L'accoglimento delle domande è subordinato alle esigenze della Marina militare per ciascuna categoria e specialità, ed al possesso dell'idoneità alla prestazione del servizio militare marittimo come volontario del C.E.M.M. da accertare mediante apposita visita psicofisica;

3) trattamento economico iniziale commisurato in percentuale alla retribuzione mensile del sergente volontario, come previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958; con il raggiungimento del grado di sergente il trattamento economico coincide con quello del sergente volontario;

4) diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento) pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, in caso di congedamento al termine della ferma biennale e triennale;

5) trattamento previdenziale con costituzione, all'atto del congedo e per l'effettivo servizio prestato in ferma prolungata, escluso quello di leva obbligatorio, a cura ed a spesa dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mediante il versamento dei previsti contributi;

6) conseguimento, previo giudizio d'idoneità, della classifica di comune di prima classe dopo tre mesi di servizio, della promozione a sottocapo dopo sette mesi e della promozione a sergente dopo quattordici mesi. Coloro che non risultano idonei al conseguimento della classifica e dei gradi suddetti possono chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. I sergenti ammessi alla commutazione della ferma prolungata biennale in triennale possono essere trattenuti in servizio per partecipare, a domanda, ai concorsi per titoli ed esami per il passaggio nel servizio permanente. I sergenti vincitori di detti concorsi sono iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente con il grado di secondo capo ed il loro avanzamento in carriera ha luogo secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. I sottufficiali trasferiti in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alle disponibilità dei posti in organico:

a) percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare e raggiungere il grado di capitano di corvetta e quello di capitano di fregata il giorno prima del raggiungimento dei limiti di età;

b) partecipare, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, ai concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo speciale;

c) partecipare, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio ai concorsi per un impiego civile di Stato entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva;

d) partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno d'imbarco e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali.

Art. 11.

1. — I militari in ferma di leva prolungata biennale e triennale all'atto del congedamento possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

1) attribuzione a coloro che hanno completato la ferma senza demerito di un punteggio preferenziale nei concorsi per l'arruolamento nei sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza;

2) riserva del 25% dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) riserva del 10% dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa del contingente di mare della Guardia di finanza per gli appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali;

4) riserva, senza concorso, del 40% dei posti che annualmente si rendono disponibili per operai specializzati qualificati e comuni dell'Amministrazione della difesa, purché abbiano completato la ferma prolungata senza demerito e ne facciano domanda entro dodici mesi dal congedamento;

5) riserva dei posti del 5% delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10% delle assunzioni annuali degli operai effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150.000 abitanti;

6) il diploma rilasciato dall'ente militare competente attestante le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata costituisce titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento;

7) validità del servizio militare prestato a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 8. Difesa, foglio n. 339

ALLEGATO *A*

DOMANDA PER L'ASSOLVIMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA CON FERMA PROLUNGATA BIENNALE NELLA MARINA MILITARE (in carta semplice).

(Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile)

Alla capitaneria di porto di ....

....

Io sottoscritto ....
(cognome e nome)

nato a .... *provincia* ....
(comune di nascita)

il .... residente in...
(giorno mese anno) (comune di residenza)
c.a.p. .... provincia..
in via/piazza, numero ....
telefono .... stazione ferroviaria più vicina...............
chiedo di essere arruolato nella Marina militare con ferma di leva prolungata biennale nella categoria/specialità che mi verrà assegnata come più adatta per le mie attitudini in sede di accertamento fisico-psico attitudinale.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o vedovo senza prole;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

di essere iscritto al distretto militare di .... o capitaneria di porto di ....;

di trovarmi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione: non ancora arruolato ☐ abile arruolato ☐

di essere in possesso del titolo di studio................................ che mi riservo di presentare.

Comunico inoltre di aver presentato domanda per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi sottufficiali della Marina militare in data ....

Preferirei essere assegnato ad una delle seguenti categorie: nocchieri ☐; specialisti delle telecomunicazioni e scoperta ☐; tecnici di armi ☐; elettrotecnici ☐; tecnici delle macchine ☐; specialisti del servizio amministrativo e logistico ☐; nocchieri di porto ☐; (sbarrare il quadro interessato).

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti alla presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo:
cognome .... nome.......................
via/piazza .... n. .... città...............................
c.a.p. .... provincia ....

Data, ...

....
(firma dell'interessato)

Visto per l'autenticità della firma dell'interessato (1):.................

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (2):
(padre)..
(madre)..

Visto per l'autenticità della firma dei genitori (1):

---

(1) La firma deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio.

(2) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenne, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

87A4027

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito tra le università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame e alle ripartizioni del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la nota n. 1135 del 23 febbraio 1982, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato di aver assegnato alla facoltà di giurisprudenza di questa Università cinque posti di ricercatore universitario;

Visto il decreto rettorale n. 276 del 25 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona il 15 maggio 1982, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 377, con il quale venne bandito il concorso per due posti di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. 20;

Considerato che uno dei due posti si è reso disponibile a seguito della rinuncia alla nomina di uno dei due vincitori;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di giurisprudenza in data 7 maggio 1986, con la quale la facoltà stessa ha deliberato che il predetto posto libero di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. 20 venga messo a concorso per il gruppo disciplinare n. 12;

Vista la lettera n. 5149 del 5 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione del presente bando di concorso;

Viste le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, presso l'Università degli studi di Macerata, il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di giurisprudenza per il gruppo disciplinare n. 12 ed i sottosettori di seguito specificati:

Gruppo disciplinare n. 12: (materie afferenti: storia del diritto italiano, storia del diritto pubblico italiano, storia delle codificazioni moderne, storia delle costituzioni, storia del diritto internazionale, istituzioni giuridiche medioevali e moderne, storia della scienza giuridica, diritto comune, storia degli ordinamenti degli Stati italiani, storia del diritto italiano moderno e contemporaneo, istituzioni dell'Europa medioevale, storia del diritto penale, storia del diritto di navigazione, storia del diritto canonico, esegesi delle fonti del diritto italiano, esegesi delle fonti di storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto, storia della legislazione, storia del pensiero giuridico, storia delle costituzioni moderne, storia dei sistemi normativi, storia delle codificazioni degli Stati europei, storia delle codificazioni e delle costituzioni contemporanee, storia delle codificazioni, storia del diritto moderno e contemporaneo, storia del diritto italiano nell'età moderna, storia dell'ordinamento canonico, diritto sammarinese, storia del diritto veneziano, storia degli ordinamenti degli Stati italiani, diritto dei popoli germanici, storia e legislazione delle istituzioni scolastiche, storia delle istituzioni dell'Italia meridionale, storia delle istituzioni giuridiche italiane, storia del diritto canonico medioevale, diritto e istituzioni medioevali, storia delle istituzioni politiche, storia dell'amministrazione pubblica, storia delle istituzioni sociali e politiche o politiche sociali, storia delle istituzioni parlamentari, storia delle istituzioni giuridiche o sociali dell'Europa orientale, storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna, storia delle istituzioni militari);

Sottosettori:

1) storia del diritto medioevale;
2) storia del diritto moderno;
3) diritto comune.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico n. 1592/1933;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato *A*, dovranno essere indirizzate al rettore e presentate o fatte pervenire a questa Università - Ufficio personale docente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione il sottosettore per il quale intende essere ammesso a concorso. La mancanza nella domanda di tale indicazione comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovranno inoltre essere specificate la lingua o le due lingue straniere nelle quali il candidato intenda sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda il candidato dovrà altresì indicare il preciso domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o eventualmente dal funzionario responsabile, ai sensi della legge n. 15/1968, modificata dalla legge n. 390/1971.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare:

1) *curriculum*, in duplice copia, della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni. Per lavori stampati all'estero, dovrà risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia, dovranno essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.

I documenti ed i certificati dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentate all'Università.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal rettore.

Art. 5.

Il concorso è per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove scritte, sorteggiate fra le terne proposte dalla commissione per ciascun sottosettore, in una prova orale ed in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici.

La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento.

Il programma relativo al corso prescelto e la ripartizione del punteggio assegno ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove suddette è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.

I candidati saranno ammessi con riserva al concorso; il rettore potrà disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Con decreto del rettore viene nominata la commissione giudicatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, un ordinario ed un associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline, designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello del posto messo a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) firma autenticata su fotografia recente;

8) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

9) dichiarazione attestante che il candidato non ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province o di altri enti pubblici o privati, che non si trovi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla parte I del titolo V (art. 60 e seguenti) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo. Quelli di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di procedere, nel termine di sei mesi, ad una nuova nomina, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina a ricercatore.

Allo stesso spetterà il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo discipline n. 12.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati e gli spetterà il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa d'appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Macerata, addì 14 novembre 1986

Il rettore: (firma illeggibile)

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale Ancona, addì 3 marzo 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 286

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
in carta legale

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - MACERATA

Il sottoscritto.. nato a .... il .... residente a............................ in via ...., n.........., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 12 sottosettore .... presso la facoltà di giurisprudenza di codesto Ateneo, il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....;

f) di voler sostenere la seconda parte della prova orale del concorso nella seguente (o nelle due seguenti) lingua straniera (o lingue straniere);

g) di eleggere domicilio agli effetti del concorso a................ .... in via....................................... n.........., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che quanto affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME - RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

Gruppo n. 12

Sottosettori:

1) storia del diritto medioevale;
2) storia del diritto moderno;
3) diritto comune.

Prima prova scritta - caratteristiche:

trattazione avente ad oggetto problemi generali e di indole metodologica di ciascun sottosettore prescelto dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso . . . . punti 20/100

Seconda prova: caratteristiche:

trattazione avente oggetto uno o più problemi specifici ma caratterizzanti di ciascun sottosettore prescelto dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento » 20/100

Titoli scientifici . . . . » 30/100

Titoli didattici. » 10/100

87A3945

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 3 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, n. 168, con il quale venivano assegnati ottantasei posti di tecnico laureato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, n. 624, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986, con il quale veniva assegnato, tra l'altro, un posto di tecnico laureato all'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota ministeriale n. 4410 del 7 novembre 1986 con la quale veniva data a questa amministrazione l'autorizzazione a bandire il concorso per il posto di tecnico laureato di cui sopra;

Vista la nota n. 157/86 del 6 dicembre 1986, con la quale il direttore dell'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche comunicava il programma d'esame;

Accertata la vacanza del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) nel ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati per gli istituti universitari presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di laurea indicato nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso non debbono aver superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università; il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato, oltre al cognome, al nome e al preciso domicilio eletto ai fini del concorso, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza (allegato 1):

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Entro il termine di trenta giorni suindicato i candidati dovranno far pervenire gli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali in loro possesso.

I suddetti titoli saranno valutati solo se documentati con l'osservanza delle norme relative al bollo e all'autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami comprendono tre prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta, ed una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto o cattedra, come da allegato programma (allegato 2).

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle due lingue straniere di cui all'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata in bollo, entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore dell'Università di Ancona.

Art. 8.

Ultimate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo a preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

Il rettore dell'Università di Ancona, previa registrazione della graduatoria di merito, potrà provvedere alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio del vincitore del presente concorso. Il relativo provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 10.

Il vincitore del concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza, a presentare al magnifico rettore dell'Università di Ancona, piazza Roma n. 22, Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti (tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante):

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana (o titolo che dà luogo all'equiparazione);

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato i rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica all'impiego (nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, quasta dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 8) e 9) dovranno essere inoltre in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con la quale sono richiesti.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni di fatto da accertare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente bando, purché idonei a documentare le posizioni di fatto da accertare.

Art. 11.

Entro un biennio dalla data di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, sui posti di organico che risulteranno successivamente vacanti e disponibili, il rettore dell'Università di Ancona provvederà a nominare i candidati risultati idonei (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23).

Art. 12.

Il vincitore del concorso in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguirà la nomina a tecnico laureato in prova (settimo livello funzionale), ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici laureati, presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il suddetto periodo, il tecnico laureato in prova, se riconosciuto idoneo, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla conferma in ruolo, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

È esonerato dal periodo di prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati risultati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di modificazione ed integrazione.

Art. 14.

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal presente concorso debbono presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di idoneo documento di riconoscimento per sostenere le prove d'esame, nei luoghi e nei giorni sottoindicati:

Presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche - Ospedale civile - Ancona:

prova pratica con relazione scritta: 22 giugno 1987, alle ore 9,30;

prima prova scritta: 22 giugno 1987, alle ore 16,30;

seconda prova scritta: 23 giugno 1987, alle ore 10.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Ancona per la registrazione.

Ancona, addì 16 dicembre 1986

Il rettore: BRUNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 5 Università, foglio n. 60

ALLEGATO 1

Schema da seguire nella compilazione
della domanda di partecipazione
(su carta legale da L. 3.000)

Al Magnifico rettore dell'Università degli studi -
Piazza Roma, 22 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto......... (le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome), nato a .... (provincia di..............................) il .... e residente a .... (provincia di ....), via................................ n. .... (c.a.p. ....), tel.................................., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di ruolo in prova presso l'istituto di discipline psichiatriche e sociomediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, indetto con decreto rettorale n. 294 del 16 dicembre 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, perché (1) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali.. (da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in....... (3) conseguito presso .... in data ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....; oppure: non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) allega i seguenti titoli (4)..

Il recapito per le eventuali comunicazioni è il seguente............ ....

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età (anni 40) previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che la ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso del seguente titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia.

(4) Titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato. I predetti titoli, che dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, saranno valutati solo se in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione.

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15).

N.B. — L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle suddette dichiarazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: trattamento farmacologico in neuropsichiatria.

Seconda prova scritta: elettrofisiologia e disturbi mentali.

Prova pratica con relazione scritta: testistica psicodiagnostica (somministrazione di un test e valutazione dei risultati ottenuti).

Prova orale: Tale prova sarà relativa agli stessi temi delle prove scritte; inoltre il candidato dovrà dimostrare una adeguata preparazione nell'ambito della nosografia psichiatrica.

Il candidato dovrà inoltre dar prova di conoscenza pratica delle seguenti lingue straniere: inglese e francese.

87A3689

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di agente tecnico

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 26 del 2 febbraio 1987, si svolgeranno presso i locali della Seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 15 del giorno 10 giugno 1987.

87A3865

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 31, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di filologia classica, Piano Santa Lucia, n. 6, Urbino, secondo il seguente calendario:

priva prova scritta: 2 giugno 1987, ore 9,30;

seconda prova scritta: 3 giugno 1987, n. 9.

87A3946

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Modificazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto regionale n. 4913 del 15 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1986, registro n. 30, foglio n. 39, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso la prima cattedra di fisiologia umana della prima facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132, del 10 giugno 1986;

Vista la nota in data 26 novembre 1986, con la quale il titolare della succitata cattedra comunica di aver formulato in modo erroneo il testo relativo alla prova pratica con relazione scritta, di cui al punto *B)* dell'articolo 6 del suddetto bando di concorso, e, pertanto, chiede che la prova stessa sia modificata nel modo seguente: «prova di diluizione di colorante con lettura fotometrica, con relativo calcolo dei dati e discussione dei risultati»;

Ritenuto di dover apportare parziale modifica al succitato bando relativamente alle prove d'esame del concorso;

Considerato che il concorso in questione non è ancora in fase di espletamento;

Decreta:

L'art. 6 del bando di concorso di cui alle premesse è modificato nella sola parte relativa alla prova pratica con relazione scritta, nel seguente modo:

B) Prova pratica con relazione scritta: prova di diluizione di colorante con lettura fotometrica con relativo calcolo dei dati e discussione dei risultati.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli per la registrazione.

Napoli, addì 26 gennaio 1987

p. Il rettore: CARAMAZZA

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli, addì 3 marzo 1987
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 11

87A3866

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a undici posti per la prima qualifica del ruolo professionale-legale

È indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a undici posti per la prima qualifica del ruolo professionale-legale.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

c) iscrizione all'albo professionale dei procuratori legali; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

d) età non superiore a 35 anni salvo le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno, nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati, secondo l'ordine appresso indicato, e comprenderanno:

una prova scritta di carattere prevalentemente pratico, riflettente uno o più delle seguenti materie: diritto civile, commerciale, penale, processuale (civile e penale);

una prova scritta, di carattere prevalentemente pratico, riflettente una o più delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e la capacità professionale del candidato sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale Servizio del personale Via IV Novembre, 144 Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

87A3971

Concorso pubblico nazionale, per esami a duecento posti di collaboratore del ruolo amministrativo

E indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a duecento posti di collaboratore del ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno, nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati, secondo l'ordine appresso indicato, e comprenderanno:

una prova scritta di diritto amministrativo;

una prova scritta riflettente una o più delle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto civile, legislazione sociale;

una prova orale vertente sulle seguenti materie:
le stesse materie oggetto delle prove scritte;
diritto privato;
contabilità di Stato con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
elementi di diritto penale:
dei reati in generale (reo, persona offesa dal reato, reato, pene e sanzioni civili);
delitti in particolare (contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro le persone, contro il patrimonio).

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

87A3972

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

87A3922

Concorso ad un posto di architetto collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 63

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di architetto collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 63.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Desio (Milano).

87A3921

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico della U.O. di radioterapia (area funzionale di medicina) presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico della u.o. di radioterapia (area funzionale di medicina), presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale (ufficio concorsi) in Livorno.

87A3920

REGIONE CAMPANIA

Concorso a nove posti di assistente medico di pediatria per le divisioni con annesso servizio di pronto soccorso presso i presidi ospedalieri Cardarelli e Santobono dell'unità sanitaria locale n. 40.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di assistente di pediatria, per le divisioni con annesso servizio di pronto soccorso presso i presidi ospedalieri Cardarelli e Santobono, dell'unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'effettiva assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 4 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Napoli.

87A3983

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14-15 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Corigliano Calabro (Cosenza).

87A3923

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 105 dell'8 maggio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1987).

Nel diario delle prove di esame del concorso citato in epigrafe e fissato per i giorni 13 e 14 maggio, alla pagina 59 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «facoltà di agraria, gruppo di discipline *n. 147*», leggasi: «facoltà di agraria, gruppo di discipline *n. 146*».

87A4077

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 24 gennaio 1987, n. 91, riguardante: «Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE e n. 86/199/CEE». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1987).

Nell'allegato *D* al decreto citato in epigrafe (già oggetto di errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1987) è apportata la seguente correzione: nella tabella di cui alle pagine 20 e 21 («elenco dei conservanti provvisoriamente autorizzati») è eliminata l'ultima colonna («f»), recante l'intestazione «Autorizzato fino al».

87A3840

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 82.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 313.000
- semestrale . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221